Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Sabato, 2 marzo | Numero 52

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Il giorno 14 corrente, alle ore 10,30, saranno celebrate nel Pantheon, a cura del Ministero dell'interno, le annuali funebri onoranze in memoria del compianto Re Umberto I.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 48, relativo a variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 stesso mese, n. 23, per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero del tesoro, sono incorsi i seguenti errori:

Nella tabella delle diminuzioni in conto competenza, allegata al decreto suddetto, alla fine dell'intestazione degli articoli *82* e *111* si è stampato: « (Spese fisse) », che non risulta dal decreto originale.

Inoltre al n. 3 del decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 stesso mese, n. 43, per inesattezza della copia trasmessaci dallo stesso Ministero, si è stampato:

« Gli stanziamenti dei [illegible] impiegati di ruolo, ecc. », in luogo di: « Gli stanziamenti dei capitoli n. *126*, ecc. » come risulta dall'originale.

Infine, nella parte dispositiva del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 139, che istituisce due distinti stati di previsione pei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 stesso mese, n. 42, sono state omesse le parole « per le spese del Ministero », che precedono le altre « per le armi e le munizioni ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 199 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il Nostro decreto 28 ottobre 1917, n. 1905, che autorizza le Università Regie a rilasciare diplomi speciali a titolo di particolare cultura scientifica, in una speciale disciplina;

Riconosciuta la convenienza di modificare il detto decreto;

Visto il parere del Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 1905, e sono estese agli italiani le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del detto decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671:

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 973;

Visti i Regi decreti 10 dicembre 1908, n. 742, 13 agosto 1909, n. 639, e i decreti Luogotenenziali 8 giugno 1916, n. 734, 18 gennaio 1917, n. 111, e 7 aprile 1917, n. 552;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nella R. Marina, con la data del presente decreto, il corpo militare degli « Ufficiali specialisti delle armi navali » in sostituzione degli ufficiali di vascello « Specialisti direzionali ».

Art. 2.

La denominazione dei gradi del nuovo Corpo sarà la seguente:

Tenente generale specialista d'armi navali.
Maggiore generale id.
Colonnello id.
Tenente colonnello id.
Maggiore id.
Capitano id.
Tenente id.
Sottotenente id.

Art. 3.

Spetta agli ufficiali specialisti di armi navali:

a) dirigere i servizi tecnici delle artiglierie a terra e provvedere alle relative sistemazioni a bordo;

b) dirigere i servizi relativi al munizionamento;

c) dirigere i servizi tecnici delle armi subacquee a terra e curarne la sistemazione a bordo;

d) dirigere i servizi radiotelegrafici a terra e quelli radiogoniometrici;

e) dirigere i servizi elettrici di loro competenza, come lavori, limitatamente alle attribuzioni speciali del Corpo;

f) dirigere la costruzione e l'esercizio degli impianti telefonici a terra;

g) dirigere i servizi degli armamenti navali ad eccezione di quanto concerne l'acquisto, la custodia e la distribuzione dei materiali di consumo, casermaggio, dotazioni per le mense, tessuti e materie tessili di qualunque genere occorrenti sia a bordo che a terra;

h) imbarcare in qualità di consulente tecnico;

i) far parte del Consiglio superiore di marina e del Comitato per l'esame dei progetti di navi;

k) provvedere all'acquisto, conservazione e distribuzione dei materiali di propria competenza;

l) eseguire le ispezioni sul funzionamento dei predetti servizi;

m) provvedere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate all'industria privata e procedere al relativo collaudo;

n) far parte delle Giunte di ricezione dei RR. arsenali marittimi e delle Giunte superiori di appello;

o) ogni altro servizio tecnico che sia in relazione con le attribuzioni di competenza del Corpo.

Art. 4.

Gli ufficiali specialisti di armi navali sono reclutati, nel numero occorrente, tra gli allievi di vascello del corso normale dell'Accademia navale, dietro loro domanda, che abbiano seguito negli ultimi tre anni di studio, l'insegnamento particolare per essi stabilito.

Gli allievi specialisti prendono imbarco, durante il corso normale, come gli altri allievi per le annuali campagne di istruzione.

Al termine del corso normale, dopo superati i relativi esami, essi vengono nominati sottotenenti specialisti di armi navali.

Con tale grado essi seguono nei due anni successivi un corso di specializzazione composto di due classi, in ciascuna delle quali la istruzione teorica ha la durata di sette mesi (non compreso in questo il tempo occorrente per gli esami), e l'istruzione pratica ha la durata di tre mesi.

L'istruzione pratica ha luogo alternativamente presso le Direzioni d'artiglieria ed armamenti e del munizionamento e sulle navi maggiori.

Al termine del corso di specializzazione i sottotenenti specialisti che abbiano superati gli esami sono nominati tenenti.

I programmi degli studi da seguire nel corso normale, nonchè quelli del corso di specializzazione sono stabiliti da apposito regolamento e possono essere variati con decreto ministeriale.

Al passaggio dal corso normale a quello di specializzazione i « Sottotenenti specialisti » domandano per iscritto quali caratteristiche intendano acquistare; ma è riservato al ministro della marina, sentito il parere del comando della R. Accademia navale, d'indicare nominativamente gli ufficiali che debbono prendere le caratteristiche A, T, o E, secondo richiedono le esigenze del servizio.

Possibilmente si tiene conto delle domande avanzate dai singoli ufficiali.

Art. 5.

Le promozioni degli ufficiali specialisti delle armi navali sono stabilite dalle stesse norme che regolano quelle degli ufficiali del genio navale ad eccezione dei periodi minimi d'imbarco, che rimangono stabiliti nella misura seguente:

Tenente colonnello specialista d'armi navali anni — mesi 6
Maggiore id. id. anni — mesi 6
Capitano id. id. anni 1 mesi —
Tenente id. id. anni — mesi 6

Non è stabilito speciale periodo di navigazione per i sottotenenti specialisti oltre quelli che verranno eseguiti durante l'istruzione pratica sulle navi maggiori secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Non è stabilito periodo di navigazione per l'avanzamento nel grado di colonnello e di maggiore generale.

Per essere promosso colonnello occorre avere disimpegnato per un periodo minimo di un anno la carica di vice direttore in una direzione dei lavori.

Per essere promosso maggiore generale occorre aver disimpe-

gnato la carica di direttore in una direzione dei lavori per un periodo almeno di 6 mesi.

Art. 6

Il nuovo Corpo seguirà immediatamente nella gerarchia militare gli ufficiali macchinisti.

Il tenente generale prende assimilazione di rango ai comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo, allorquando siano stati assunti a tale carica vice ammiragli con anzianità di grado inferiore alla sua. In tal caso egli è classificato per la precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni nella categoria 4ª al n. 9 dell'articolo 1° R. decreto 19 aprile 1868 e successive modificazioni.

Art. 7.

L'indennità d'arma, le competenze ed ogni disposizione di ordine economico riguardante il corpo del genio navale sono estese al Corpo degli ufficiali specialisti d'armi navali.

Art. 8.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo e il trattamento di pensione per gli ufficiali specialisti di armi navali sono gli stessi stabiliti per il corpo del genio navale.

Art. 9.

La divisa è quella degli ufficiali degli altri Corpi della R. marina con gli speciali distintivi di Corpo da stabilirsi nell'apposito regolamento.

Art. 10.

L'organico degli ufficiali specialisti d'armi navali è stabilito nella seguente misura:

Tenente generale specialista d'armi navali 1.
Maggior generale id. 2.
Colonnelli id. 7.
Tenenti colonnelli id. 10.
Maggiori id. 10.
Capitani id. 24.
Ufficiali subalterni id. id. — per memoria - numero da stabilirsi allorquando il nuovo reclutamento darà gli elementi necessari; disponendosi contemporaneamente all'istituzione di ufficiali subalterni la soppressione contemporanea di un numero proporzionale di posti di capitano sufficienti per far fronte alla spesa richiesta dal numero dei subalterni.

Art. 11.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare aspiranti ufficiali di complemento « Specialisti di armi navali » cittadini italiani laureati in ingegneria che ne facciano domanda, che abbiano compiuto più di sei mesi e sino a meno di due anni di esercizio professionale presso stabilimenti navali meccanici e metallurgici ed officine elettriche, e che soddisfino alle condizioni di ammissione stabilite per gli ufficiali di complemento.

Gli aspiranti ufficiali di complemento specialisti di armi navali, appena nominati, dovranno subire un periodo di prova della durata di tre mesi presso le direzioni dei lavori dei RR. arsenali, dopo del quale, se giudicati idonei, saranno promossi sottotenenti di complemento specialisti di armi navali.

La nomina ad ufficiale di complemento avverrà previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina riunito in Commissione di avanzamento.

Previo tale parere potrà, dopo il tirocinio di cui al secondo capoverso del presente articolo, essere concesso direttamente il grado di tenente di complemento specialista di armi navali a quegli ingegneri che contino almeno 2 anni dell'esercizio professionale di cui al primo capoverso del presente articolo; di capitano di complemento specialista di armi navali a quelli che ne contino almeno 12 anni, e di maggiore di complemento specialista di armi navali a quelli che contino almeno 20 dello stesso esercizio professionale ed abbiano ricoperta la carica di direttore tecnico di stabilimenti industriali di primaria importanza per almeno tre anni, o godano di una meritata notorietà per alta competenza negli studi di ingegneria navale meccanica o di elettrotecnica.

Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere applicate anche ai cittadini italiani i quali abbiano conseguita la laurea in ingegneria presso Università estere ed abbiano compiuto il prescritto tirocinio in cantieri e stabilimenti esteri.

Gli ufficiali del R. esercito che, possedendo i titoli previsti dal primo comma del presente articolo, abbiano prestato servizio almeno tre mesi presso le direzioni dei lavori dei RR. arsenali marittimi, potranno essere trasferiti, previa autorizzazione del ministro della guerra, a loro domanda, nei ruoli degli ufficiali di complemento specialisti di armi navali, col grado corrispondente a quello da essi posseduto nel R. esercito, e la loro inscrizione in tale ruolo sarà effettuata con l'anzianità di grado che essi già avevano nel Corpo o nell'arma da cui provengono.

Art. 12.

Colla data di applicazione del presente decreto, gli ufficiali di vascello con la caratteristica di « Specialisti direzionali » che ne facciano domanda, sono classificati in ruolo a parte fuori quadro mutando la loro denominazione con quella di ufficiali di vascello specialisti di armi navali.

Essi saranno assegnati, sino a quando rimangono in servizio, a disimpegnare gl'incarichi e coprire i posti, secondo la corrispondenza del loro grado, di competenza degli ufficiali del Corpo di nuova creazione degli « Ufficiali specialisti di armi navali ».

Il loro avanzamento avverrà indipendentemente da quello degli ufficiali di vascello naviganti, ed in base all'organico stabilito per il nuovo Corpo.

Il numero degli ufficiali di vascello specialisti di armi navali e degli ufficiali specialisti di armi navali del Corpo di nuova istituzione, non potrà complessivamente in alcun modo superare, in ciascun grado, i posti stabiliti nell'organico di cui all'art. 10 del presente decreto.

Resta così fissato che i posti coperti da ufficiali di vascello specialisti di armi navali, classificati nel ruolo a parte fuori quadro di cui al primo capoverso del presente articolo, dovranno intendersi contemporaneamente diminuiti dall'organico del nuovo Corpo.

Agli effetti dell'avanzamento i periodi di navigazione necessari saranno quelli stessi stabiliti per gli ufficiali del nuovo Corpo all'art. 5 del presente decreto, fatta eccezione pel grado immediatamente superiore a quello che essi hanno al momento in cui entrano a far parte del nuovo ruolo, al quale grado potranno essere promossi senza effettuare alcun periodo speciale di navigazione.

L'indennità d'arma, le competenze ed ogni altra disposizione di ordine economico riguardante il Corpo del genio navale sono estesi agli ufficiali di vascello del ruolo specialisti di armi navali.

Detti ufficiali continuano però a far parte del Corpo dello stato maggiore generale e ad essere soggetti, salvo le disposizioni speciali prima indicate, per l'avanzamento, alle norme stesse, compreso il trattamento di pensione, che regolano il Corpo degli ufficiali di vascello da cui provengono, del quale manterranno immutata la denominazione dei gradi e la divisa.

Art. 13.

Nei cinque anni successivi alla data di applicazione del presente decreto, necessari alla formazione degli elementi che dovranno far parte del nuovo Corpo di specialisti di armi navali, potranno ancora continuare ad essere classificati specialisti di armi navali, tenenti di vascello del Corpo di stato maggiore generale muniti di una delle caratteristiche A. T. E. previo parere del Consiglio superiore di marina, mediante concorso per titoli, limitatamente al numero sufficiente a coprire i posti vacanti nel Corpo predetto di nuova istituzione ed in base alle seguenti disposizioni:

1° abbiano un'anzianità di grado non inferiore a sei anni;

2° posseggano il certificato d'idoneità per una delle caratteristiche A. T. E.;

3° abbiano superato con esito favorevole il corso di specializzazione della durata di due anni istituito presso l'Accademia navale;

4° siano stati comandati per un periodo di 18 mesi ai servizi tecnici presso una Direzione dei lavori;

5° siano stati incaricati per la durata di 18 mesi del servizio delle artiglierie, elettrico o delle armi subacquee sopra una nave di prima classe;

6° abbiano riportato nelle destinazioni precedenti, favorevoli note caratteristiche;

7° abbiano dimostrato con studi e pubblicazioni di possedere la necessaria attitudine e cultura tecnica.

I tenenti di vascello che avranno conseguito tale classifica, saranno soggetti a tutte le disposizioni relative al ruolo separato, all'avanzamento, trattamento economico, denominazione di grado e di divisa che sono stabilite per gli ufficiali di vascello « Specialisti di armi navali » dal precedente art. 12.

Art. 14.

Per facilitare il conseguimento di tali classifiche, durante i 5 anni predetti potranno essere comandati ai servizi tecnici a terra di competenza del nuovo corpo, tenenti di vascello con non più di 6 anni di anzianità nel grado, che soddisfino alle condizioni 2, 3, 5 e 6 di cui all'articolo precedente.

La loro destinazione a questi servizi avrà una durata fissa, immutabile e consecutiva non inferiore ai 18 mesi e non superiore ai due anni.

Dopo tale periodo di tempo quelli che non otterranno la classifica, dovranno ritornare ai servizi del loro Corpo di provenienza.

A tale Corpo potranno essere rimandati anche prima di ultimare tale periodo quelli fra essi che dimostrassero non avere attitudine allo speciale servizio cui debbono soddisfare.

Il numero degli ufficiali così comandati dovrà essere limitato alla quantità sufficiente a colmare i vuoti esistenti nell'organico stabilito per gli ufficiali « Specialisti di armi navali ».

A detti ufficiali sarà corrisposto, per la durata dello speciale servizio cui sono comandati, un supplemento corrispondente alla differenza fra l'indennità d'arma loro spettante come tenente di vascello e quella stabilita per i capitani del genio navale.

Art. 15.

Trascorsi 5 anni dalla data del presente decreto, necessari per la entrata in servizio degli elementi del nuovo Corpo, il ruolo degli ufficiali di vascello « Specialisti di armi navali » sarà chiuso, e gli ufficiali inscritti nello stesso continueranno la loro carriera colle norme stabilite all'art. 12 sino ad esaurimento.

Art. 16.

Coll'applicazione del presente decreto ed in seguito, durante i 5 anni previsti per la formazione degli « Ufficiali specialisti di armi navali », si provvederà a diminuire l'organico degli ufficiali di vascello naviganti di altrettanti posti del grado corrispondente a quelli degli ufficiali di vascello che piglieranno la qualifica di « Specialisti di armi navali » lasciando il loro ruolo di provenienza, per costituirsi in ruolo a parte fuori quadro secondo il disposto dell'art. 12 del presente decreto.

Trascorso il predetto periodo di tempo cesserà questa facoltà di trapassi d'organico, e dal quadro degli ufficiali di vascello naviganti, tenuto conto del disposto del capoverso precedente, saranno soppressi i seguenti posti:

1 vice ammiraglio;
2 contrammiragli;
7 capitani di vascello;
10 capitani di fregata;
10 capitani di corvetta;
24 tenenti di vascello.

Indipendentemente dai trapassi di organico indicati nel presente e nell'art. 12, saranno, colla data del presente decreto, diminuiti sei posti di tenente di vascello nel Corpo dello stato maggiore generale, che però rimarranno temporaneamente fuori quadro all'attuale organico degli ufficiali di vascello, sino a quando per effetto di promozione saranno resi vacanti.

Art. 17.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al passaggio dei fondi riguardanti le misure contemplate nel presente decreto, dal capitolo apposito del bilancio della marina a quello da istituirsi per la creazione del nuovo Corpo e del ruolo speciale fuori quadro « Ufficiali di vascello specialisti di armi navali ».

Art. 18.

Gli ufficiali di vascello « specialisti direzionali » che non chiedono di passare nel nuovo ruolo « specialisti di armi navali », continuano per il servizio, l'avanzamento, il trattamento economico ed ogni altra disposizione ad essere soggetti, sino ad eliminazione, alle norme attualmente vigenti per gli stessi.

Con la data del presente decreto non si darà luogo ad altre concessioni di classifica di « specialisti direzionali ».

Art. 19.

È abolita ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto avrà decorrenza con la data della sua pubblicazione, rimanendo in facoltà del ministro della marina di dar corso ai provvedimenti per la sua applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI — ALFIERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di coordinare in un unico testo tutte le varie disposizioni attualmente vigenti nei riguardi degli ufficiali di complemento della R. marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

In tutti i corpi militari della R. marina possono essere nominati ufficiali di complemento. Essi potranno raggiungere il grado di capitano di corvetta o corrispondente nei corpi dello stato maggiore generale (ufficiali di vascello e macchinisti), degli ufficiali specialisti di armi navali, degli ufficiali del genio navale, degli ufficiali medici e degli ufficiali commissari, e di capitano nel corpo degli ufficiali del corpo R. equipaggi.

Art. 2.

Gli ufficiali della R. marina appartenenti ai ruoli del servizio attivo ed aventi il grado di capitano di corvetta o corrispondente, ed inferiore, se rinunziano al grado, possono essere inscritti con il loro grado e con la loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento del corpo cui appartengono.

La stessa inscrizione avrà luogo di ufficio per gli ufficiali di cui sopra che ottengano la dispensa dell'impiego.

Ufficiali di vascello.

Art. 3.

I cittadini italiani che hanno conseguita la patente di capitano di lungo corso saranno, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, inscritti nel ruolo degli ufficiali di vascello di complemento, con il grado indicato nel seguente articolo, in base a loro domanda, o di ufficio, purchè posseggano le condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto.

L'inscrizione di ufficio avrà luogo soltanto se i cittadini suddetti abbiano obblighi di servizio nel R. esercito o nella R. marina.

Art. 4.

Ai cittadini italiani che posseggano la patente di capitano di lungo corso sono assegnati, nel ruolo degli ufficiali di vascello di complemento, i seguenti gradi:

« Capitano di corvetta » — se siano forniti di patente di capitano superiore di lungo corso che abbiano effettivamente tenuto il comando di piroscafi, ovvero se, forniti di patente di capitano di lungo corso, abbiano esercitato per almeno quattro anni il comando di piroscafi, adibiti al servizio passeggieri, di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate o di piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10,000 tonnellate.

« Tenente di vascello » — se abbiano compiuto sei anni di navigazione di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso, oppure se abbiano compiuto dieci anni di navigazione di cui due almeno come comandanti in 2° (secondo di bordo) su piroscafi.

Assumeranno la qualifica di 1° tenente di vascello se abbiano compiuto sei anni di navigazione di cui almeno due in comando di piroscafi da passeggieri di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10,000 tonnellate, oppure se abbiano compiuto dieci anni di navigazione di cui due almeno come comandanti in 2° (secondo di bordo) di piroscafi da passeggieri o da carico del tonnellaggio sopraindicato.

« Sottotenente di vascello » — se contino almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi, ovvero su velieri destinati a viaggi di lungo corso.

« Guardiamarina » — se abbiano meno di tre anni ma non meno di 12 mesi di navigazione come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo saranno computati il comando e la navigazione compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale.

Art. 5.

I cittadini italiani che ottengano il diploma di capitani di lungo corso presso gli Istituti nautici del Regno sono di autorità inscritti nella leva di mare.

Essi, se abbiano obblighi di leva, saranno d'ufficio inscritti ai corsi teorici-pratici per la nomina ad aspirante guardiamarina di complemento, che verranno indetti dal ministro della marina, il quale stabilirà, volta per volta, le modalità e le norme relative allo svolgimento ed alla durata dei corsi stessi.

Alla fine del corso, se risulteranno idonei, saranno nominati aspiranti guardiamarina di complemento e compiranno quindi un tirocinio di almeno sei mesi a bordo di Regie navi, in seguito al quale saranno nominati guardiamarina di complemento se dichiarati idonei a tale grado.

In caso contrario perderanno la qualifica di aspiranti e seguiranno le sorti della loro classe di leva.

Il ministro della marina può inscrivere d'ufficio ai corsi suddetti anche i giovani che abbiano almeno conseguita l'inscrizione al primo anno delle scuole di applicazione per gli ingegneri e al terzo anno di politecnico che abbiano obblighi di leva nella Regia marina.

Art. 6.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare guardiamarina di complemento, previo un corso teorico pratico, i cittadini italiani che abbiano conseguita almeno l'iscrizione al 1° anno della scuola di applicazione degli ingegneri o al 3° anno di politecnico.

Le condizioni di ammissione saranno indicate, volta per volta, nei relativi avvisi di concorso.

Ufficiali macchinisti.

Art. 7.

I cittadini italiani che abbiano conseguita la patente di macchinista navale in primo, saranno, in base a loro domanda o di ufficio, inscritti, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, nel ruolo degli ufficiali macchinisti di complemento con il grado indicato nell'articolo seguente, purchè posseggano le condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto.

L'inscrizione di ufficio avrà luogo soltanto quando essi abbiano obblighi di servizio militare nel R. esercito o nella R. marina.

Art. 8.

Ai cittadini italiani che abbiano conseguita la patente di macchinista navale in primo sono conferiti i gradi seguenti nel ruolo degli ufficiali macchinisti di complemento:

« Maggiore macchinista » — se abbiano tenuta per non meno di quattro anni la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggieri di stazza lorda non inferiore alle 4000 tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore alle 10,000 tonnellate.

« Capitano macchinista » — se abbiano compiuto sei anni di servizio di macchina su piroscafi, dei quali almeno due in direzione di macchina, ovvero abbiano compiuto dieci anni di servizio di macchina, di cui due almeno in qualità di primo ufficiale di macchina.

Assumeranno la qualifica di 1° capitano macchinista se abbiano compiuto sei anni di servizio di macchina su piroscafi dei quali almeno due in direzione di macchina di pirroscafi da passeggieri di stazza lorda non inferiore alle 4000 tonnellate o di piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore alle 10,000 tonnellate, ovvero abbiano compiuto dieci anni di servizio di macchina, di cui due almeno in qualità di 1° ufficiale su piroscafi del tonnellaggio sopra indicato.

« Tenente macchinista » — se contino almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia in macchina su piroscafi.

« Sottotenente macchinista » — se abbiano meno di tre anni e non meno di 12 mesi di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia in macchina su piroscafi.

Il servizio di macchina pel conferimento dei gradi di capitano, tenente o sottotenente macchinista di complemento deve essere compiuto su piroscafi in servizio almeno di gran cabotaggio.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo saranno computati la direzione ed il servizio di macchina compiuti su RR. navi, escluse quelle di uso locale.

Art. 9.

I giovani che ottengano il diploma di macchinista navale presso gli Istituti nautici del Regno sono di autorità inscritti nella leva di mare.

Essi, se abbiano obblighi di leva, saranno d'ufficio inscritti ai corsi teorici-pratici per la nomina ad aspirante sottotenente macchinista di complemento, che verranno indetti dal Ministero della marina, il quale stabilirà, volta per volta, le modalità e le norme relative allo svolgimento ed alla durata dei corsi stessi.

Alla fine del corso, se risulteranno idonei, saranno nominati aspiranti sottotenenti macchinisti di complemento e compiranno quindi un tirocinio di almeno sei mesi a bordo di Regie navi, in seguito al quale saranno nominati sottotenenti macchinisti di complemento se dichiarati idonei.

In caso contrario perderanno la qualifica di aspiranti e seguiranno le sorti della loro classe di leva.

Art. 10.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare sottotenenti macchinisti di complemento, con o senza concorso, i sottufficiali del corpo R. equipaggi in congedo illimitato ed a riposo appartenenti alle categorie macchinisti e meccanici, i quali contino almeno otto anni di servizio attivo, dei quali tre compiuti col grado di sottufficiale, e che non abbiano cessato di prestare servizio militare da oltre sei anni.

I sottufficiali meccanici devono però essere patentati macchinisti.

La facoltà consentita al ministro dal presente articolo è subordinata alla condizione che tutti i pari grado del servizio attivo, eccettuati quelli che siano stati esclusi o pretermessi nell'avanzamento, più anziani dei sottufficiali che aspirano alla nomina a sottotenente macchinista di complemento, abbiano ottenuto anche essi la nomina ad ufficiale.

Ufficiali specialisti di armi navali.

Art. 11.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare aspiranti ufficiali di complemento « specialisti di armi navali » i cittadini italiani laureati in ingegneria che ne facciano domanda e che abbiano compiuto più di sei mesi e sino a meno di due anni di esercizio professionale presso stabilimenti navali, meccanici, metallurgici od officine elettriche e che soddisfino alle condizioni di ammissione stabilite per tutti gli ufficiali di complemento dagli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Gli aspiranti ufficiali di complemento specialisti di armi navali, appena nominati, dovranno subire un periodo di prova della durata di tre mesi presso le Direzioni dei lavori dei RR. arsenali, dopo del quale, se giudicati idonei, saranno promossi sottotenenti di complemento specialisti di armi navali.

La nomina ad ufficiale di complemento avverrà previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina riunito in Commissione di avanzamento.

Previo tale parere, potrà, dopo il tirocinio di cui al secondo capoverso del presente articolo, essere concesso direttamente il grado di tenente di complemento specialista di armi navali a quegli ingegneri che contino almeno due anni dell'esercizio professionale di cui al primo capoverso del presente articolo, di capitano di complemento specialista d'armi navali a quelli che ne contino almeno 12 anni, e di maggiore di complemento specialista di armi navali a quelli che contino 20 anni dello stesso esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di direttore tecnico di stabilimenti industriali di primaria importanza per almeno tre anni, o godano di una meritata notorietà per alta competenza negli studi d'ingegneria navale meccanica o di elettrotecnica.

Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere applicate anche ai cittadini italiani i quali abbiano conseguita la laurea in ingegneria presso Università estere ed abbiano compiuto il prescritto tirocinio in cantieri o stabilimenti esteri.

Gli ufficiali del R. esercito che, possedendo i titoli previsti dal primo comma del presente articolo, abbiano prestato servizio almeno tre mesi presso le Direzioni dei lavori dei RR. arsenali marittimi, potranno essere trasferiti, previa autorizzazione del ministro della guerra, a loro domanda, nei ruoli degli ufficiali di complemento specialisti di armi navali col grado corrispondente a quello da essi posseduto nel R. esercito, e la loro inscrizione in tale ruolo sarà effettuata con l'anzianità di grado che essi avevano già nel corpo o nell'arma da cui provengono.

Ufficiali del genio navale.

Art. 12.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare ufficiali di complemento del genio navale, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea di ingegnere navale o meccanico, che ne facciano domanda, e che soddisfino alle condizioni di ammissione per gli ufficiali di complemento stabilite con gli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 13.

Agli ingegneri navali e meccanici che non abbiano ancora raggiunto due anni di esercizio professionale sarà conferito il grado di sottotenente, a quelli che contino almeno due anni di esercizio professionale il grado di tenente, a quelli che contino dodici anni almeno di esercizio professionale il grado di capitano, ed a quelli che contino 20 anni almeno di esercizio professionale ed abbiano esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali, per almeno tre anni, e godano di una meritata notorietà per alta competenza negli studi di ingegneria navale meccanica, il grado di maggiore.

Ufficiali medici.

Art. 14.

I cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia potranno, in base a loro domanda, essere inscritti, previo parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, nel ruolo degli ufficiali medici di complemento con il grado indicato nell'articolo seguente, purchè posseggano le condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 15.

Ai cittadini italiani che abbiano conseguita la laurea in medicina e chirurgia sono conferiti i gradi seguenti nel ruolo degli ufficiali medici di complemento:

« Maggiore medico » — I professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere, il vice direttore generale della sanità pubblica, i professori incaricati ufficiali stabili, i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della sanità pubblica del Regno, i medici provinciali di 1ª classe, medici o chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli; infine i liberi docenti che pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale.

« Capitani medici ». — I medici laureati da non meno di 15 anni o che siano primari di un ospedale provinciale, i medici provinciali, e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche, gli aiuti di clinica che non siano liberi docenti ma abbiano almeno due anni di carica e gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

« Tenente medico ». — I medici laureati da cinque anni e più.

« Sottotenente medico ». — I cittadini laureati in medicina e chirurgia.

Art. 16.

Un primo esame dei titoli che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel precedente articolo è devoluto all'Ispettorato di sanità M. M. che rimetterà il relativo parere al Consiglio superiore di marina.

Di concerto con il ministro della guerra sarà annualmente stabilito il numero dei candidati sottotenenti medici di complemento appartenenti alla prima categoria della leva di terra, che possono entrare a far parte del ruolo degli ufficiali medici di complemento per la R. marina.

Gli appartenenti alla prima categoria della leva di terra che saranno nominati sottotenenti medici di complemento nella R. marina non potranno conseguire avanzamento prima dei pari grado del Regio esercito appartenenti alla stessa classe di leva.

È condizione essenziale pei sottotenenti medici di complemento per l'avanzamento al grado superiore, l'aver seguito lo speciale corso di applicazione presso la R. scuola di Sanità M. M. di cui al R. decreto 5 marzo 1914, n. 530, superando gli esami finali.

Ufficiali commissari.

Art. 17.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare sottotenenti di complemento di Commissariato M. M., previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, in seguito a concorso per titoli, i cittadini italiani che ne facciano domanda, soddisfino alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente decreto e siano provvisti della laurea in giurisprudenza o in chimica, ovvero del diploma o laurea d'Istituti superiori di studi commerciali od amministrativi.

I sottotenenti commissari di complemento, appena nominati, dovranno seguire un corso teorico pratico d'istruzione della durata di tre mesi.

Previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento potrà, rimanendo inalterato l'obbligo del corso teorico-pratico di cui al capoverso precedente, dopo la nomina, essere concesso direttamente il grado di tenente a quei concorrenti che contino almeno due anni di servizio professionale in Amministrazioni pubbliche od in uffici privati, di primaria od almeno notevole importanza coi titoli richiesti al 1° capoverso del presente articolo, di capitano a quelli che ne contino 12 anni, e di maggiore a quelli che contino 20 anni o più di esercizio professionale od abbiano esercitato le funzioni di direttore amministrativo di ufficio governativo o privato di primaria od almeno notevole importanza, o godano di una meritata notorietà per alta competenza negli studi di giurisprudenza, di amministrazione, di commercio o di merceologia.

Ufficiali del corpo R. equipaggi.

Art. 18.

Il ministro della marina ha facoltà di nominare sottotenenti di complemento nel corpo R. equipaggi con o senza concorso, previo parere favorevole del Consiglio superiore di marina riunito in Commissione di avanzamento, sottufficiali in congedo illimitato ed a riposo di tutte le categorie del corpo R. equipaggi, purchè contino almeno otto anni di servizio attivo dei quali tre compiuti col grado di sottufficiale e che non abbiano cessato di prestare servizio militare da oltre sei anni.

La facoltà consentita al ministro dal presente articolo è subordinata alla condizione che tutti i pari grado del servizio attivo, eccettuati quelli che siano stati esclusi o pretermessi nell'avanzamento, più anziani dei sottufficiali che aspirano alla nomina a sottotenente del corpo R. equipaggi di complemento, abbiano ottenuto anch'essi la nomina ad ufficiale.

Condizioni di ammissione.

Art. 19.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono, salvo quanto dispone, per gli italiani non regnicoli il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1032;

b) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato i 55° anno di età.

Art. 20.

Le domande per ottenere la nomina ad ufficiale di complemento della R. marina debbono essere dirette al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare o scientifico) ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta;

e) titoli professionali (laurea, patente, diploma ed altri titoli del caso, come per i marittimi, estratto della matricola della marina mercantile;

f) certificato di visita medica passata da un ufficiale medico della R. marina o del R. esercito.

I documenti debbono essere legalizzati secondo le leggi vigenti e quelli di cui alle lettere c) e d) debbono avere data non anteriore di due mesi a quella di esibizione.

I concorrenti che, all'atto in cui prendono parte al concorso, fossero già ufficiali od impiegati di ruolo presso Amministrazioni dello Stato non saranno tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d).

Nelle notificazioni di concorso possono essere chiesti, volta per volta, altri documenti.

Art. 21.

Il numero degli ufficiali di complemento da nominarsi in ciascun corpo, sarà annualmente stabilito dal ministro della marina, d'accordo con quello della guerra per gli inscritti nella leva di terra, in base alle esigenze dei quadri di mobilitazione.

Le nomine immediate di cittadini italiani ai gradi di tenente, capitano e maggiore di complemento nei corpi degli ufficiali specialisti d'armi navali del genio navale, medici e commissari senza passare per i gradi inferiori, in base a titoli costituiti dall'avere esercitato per un determinato numero di anni, senza rivestire la qualità di ufficiale in uno dei corpi militari della R. marina, la professione richiesta rispettivamente per ognuno dei corpi stessi, dai relativi articoli 11, 13, 15, 16, 17 del presente decreto, avranno luogo ogni anno limitatamente al numero dei posti disponibili nelle tabelle di mobilitazione, dopo che abbiano avuto effetto tutte le promozioni degli ufficiali di complemento provenienti dai gradi inferiori che in quell'anno siano in condizioni di ottenere la promozione stessa.

La limitazione del numero delle nomine e delle promozioni di ufficiali di complemento, di cui trattano i due primi capoversi del presente articolo, non riguarda gli inscritti per qualunque motivo nella leva di mare e tutti coloro che, per le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 7 del presente decreto, possono essere inscritti di ufficio fra gli ufficiali di complemento della R. marina.

La limitazione stessa non riguarda neppure gli ufficiali del Regio esercito di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11 del presente decreto.

L'Amministrazione marittima, nei casi in cui non credesse accogliere domanda di inscrizioni nei ruoli degli ufficiali di complemento, non è tenuta a dichiararne i motivi agli interessati.

Ascrizione dipartimentale.

Art. 22.

Gli ufficiali di complemento sono, all'atto della loro nomina, ascritti a un dipartimento militare marittimo, e da esso dipendono, con norme identiche a quelle vigenti per gli ufficiali della riserva navale, eccetto quando, richiamati in servizio, passino alla dipendenza di altra autorità.

Giuramento.

Art. 23.

Gli ufficiali di complemento, all'atto della loro prima chiamata in servizio, debbono prestare giuramento a termini del vigente regolamento di disciplina.

Divisa.

Art. 24.

La divisa degli ufficiali di complemento di qualunque corpo è identica a quella degli ufficiali del servizio attivo, salvo gli speciali distintivi descritti nell'album delle divise.

I detti ufficiali sono però dispensati dall'obbligo di possedere la divisa di gala ed il pastrano invernale.

Richiami in servizio.

Art. 25.

Gli ufficiali di complemento in tempo di pace potranno essere richiamati in servizio per almeno due mesi ogni biennio; quelli di essi però che appartengono a classi di leva sotto le armi debbono prestare servizio almeno fino al congedamento della propria classe.

Essi, quando ne ricevono l'ordine, debbono presentarsi nel giorno indicato, alla destinazione loro assegnata.

L'ufficiale di complemento, che per qualunque motivo ritenga di non essere temporaneamente in condizione di prestare servizio, deve informarne il Comando in capo del dipartimento al quale è ascritto che ne darà comunicazione al Ministero per le decisioni del caso.

Art. 26.

Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio hanno tutti i doveri e tutti i diritti degli ufficiali in servizio attivo permanente; ad essi sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per gli ufficiali di pari grado e ruolo del servizio attivo permanente.

Stipendio ed assegni.

Art. 27.

Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio hanno diritto allo stipendio, agli assegni e alle indennità stabiliti per gli ufficiali dello stesso grado e ruolo in servizio attivo permanente, salvo quanto eventualmente dispongano norme speciali in materia.

Art. 28.

Agli ufficiali di complemento, all'atto della loro prima chiamata in servizio, verrà corrisposta l'indennità per rifornimento di primo corredo di L. 300.

Nei casi previsti dall'art. 32 del presente decreto tale indennità non sarà corrisposta se già fu percepita nel grado precedentemente rivestito.

Anzianità di grado e di servizio nel grado.

Art. 29.

L'anzianità di grado degli ufficiali di complemento è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione al grado che ciascuno di essi riveste.

L'anzianità di servizio nel grado è costituita dal tempo realmente trascorso in servizio effettivo, con quel grado, dall'ufficiale in uno o più periodi.

L'anzianità di servizio nel grado è quella di cui si deve tener conto per stabilire la precedenza disciplinare tra gli ufficiali del servizio attivo o della riserva navale e quelli di complemento dello stesso grado.

L'anzianità di servizio nel grado è pubblicata dal Ministero contemporaneamente all'ordine di richiamo in servizio.

Avanzamento.

Art. 30.

Gli ufficiali di complemento possono conseguire avanzamento solo dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso corpo dei quadri attivi, fatta astrazione di coloro che per qualsiasi motivo siano stati esclusi o pretermessi nell'avanzamento.

Quando soddisfino a tale condizione gli ufficiali di complemento avanzano per anzianità dopo aver compiuti i periodi minimi di permanenza nel grado appresso indicati, ed un servizio effettivo pari complessivamente alla metà dei periodi stessi:

Tenenti di vascello e gradi corrispondenti, anni 4.

Sottotenenti id. id., anni 2 e mesi 6.

Guardiamarina id. id., anni 1 e mesi 6.

Per l'avanzamento dei sottotenenti medici di complemento debbono inoltre essere soddisfatte le speciali condizioni di cui ai capoversi 3 e 4 dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 31.

I quadri di avanzamento degli ufficiali di complemento sono compilati dal Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento. Questo consesso procede all'accertamento della necessaria idoneità prendendo in esame gli specchi caratteristici e le altre carte personali degli ufficiali sottoposti a scrutinio.

Art. 32.

Gli ufficiali di complemento di qualunque grado che durante la loro permanenza nel grado stesso conseguono le condizioni stabilite dal presente decreto per un grado superiore, possono, in seguito a loro domanda, cessare dal grado che rivestono ed essere contemporaneamente nominati al grado cui aspirano, previo parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, il quale procederà all'accertamento dei titoli esibiti.

Art. 33.

È escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale di complemento che sia giudicato non idoneo alla promozione in due successivi scrutini, fra i quali siano intercorsi dieci mesi.

Questa disposizione non è applicabile agli ufficiali di complemento richiamati in tempo di guerra, purchè abbiano prestato, durante la guerra, sei mesi di servizio dopo l'ultima esclusione.

Cessazione dai ruoli.

Art. 34.

Agli ufficiali di complemento sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sullo stato degli ufficiali riguardanti la perdita del grado e la posizione degli ufficiali in congedo.

Art. 35.

Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla Commissione di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado.

Art. 36.

La permanenza degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina nei ruoli degli ufficiali di complemento è limitata alla età di anni 55 per tutti i gradi.

Gli ufficiali di complemento che cessano dai ruoli di complemento per ragioni di età saranno inscritti di ufficio nei ruoli della riserva navale.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 37.

Agli ufficiali di complemento sono applicabili le disposizioni stabilite pel tempo di guerra dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina.

La permanenza di grado ed il servizio stabilito dall'art. 30, sono, in tempo di guerra, ridotti a metà, fatta eccezione per quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 38.

È data facoltà ai ministri della guerra e della marina, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento del R. esercito a quelli della R. marina e viceversa, col proprio grado e colla propria anzianità, quegli ufficiali che, per speciali loro qualità o per necessità di guerra, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei due ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero così assegnati.

Art. 39.

In tempo di guerra gli ufficiali di complemento sono sempre a disposizione del Governo e non hanno diritto alla esenzione dal servizio militare per qualsiasi titolo.

Il ministro della marina ha però facoltà di non chiamarli in servizio o di chiamarli a periodi.

Disposizioni transitorie.

Art. 40.

Gli ufficiali della marina mercantile che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non potessero ottenere la inscrizione nei quadri degli ufficiali di complemento della R. marina per avere superato il limite di età previsto dall'art. 19 saranno, a loro domanda o di ufficio, previo parere del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, inscritti nei ruoli della riserva navale col grado al quale potrebbero aspirare in quelli degli ufficiali di complemento secondo le norme del presente decreto.

Art. 41.

I guardiamarina nominati in base ai decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 946, e 4 febbraio 1917, n. 136, potranno essere promossi dopo aver compiuto soltanto quattro mesi di servizio.

Art. 42.

Possono essere nominati sottotenenti di complemento del genio navale gli aspiranti del genio navale, nominati tali in base ai de-

creti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 920, e 28 novembre 1915, n. 1709, i quali abbiano compiuto un anno di lodevole servizio presso una Direzione delle costruzioni navali.

Art. 43.

Sono abrogati gli articoli da 17 a 23 incluso della legge 19 giugno 1913, n. 797, l'art. 2 comma *c)*, l'art. 6 e l'art. 13 della legge 27 giugno 1909, n. 377, per quanto concerne gli ufficiali, ed i seguenti decreti Regi e Luogotenenziali:

Decreto 30 dicembre 1909, n. 865, art. 17; decreto 5 marzo 1914, n. 221; 9 luglio 1916, n. 852; 20 maggio 1915, n. 712; 23 maggio 1915, n. 747; 6 maggio 1915, n. 683 e 13 giugno 1915, n. 895, per quanto riguarda gli ufficiali; 9 dicembre 1917, n. 2018; 6 agosto 1916, n. 987; 4 febbraio 1917, n. 136; 11 febbraio 1917, n. 280; 25 marzo 1917, n. 523; 25 marzo 1917, n. 532; 6 aprile 1916, n. 393; 6 agosto 1916, n. 946; 9 agosto 1917, n. 1311; 9 agosto 1917, numero 1312; 23 settembre 1917, n. 1662; 25 luglio 1915, n. 1183; 23 dicembre 1915, n. 1857; 9 agosto 1917, n. 1352, per la parte che riguarda gli ufficiali di complemento del Corpo di Commissariato militare marittimo; 19 ottobre 1916, n. 1443, per la parte riguardante gli ufficiali medici di complemento e la nomina a maggiore medico nella riserva navale; 4 febbraio 1917, n. 197 pure per la parte riguardante gli ufficiali medici di complemento; e qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — ALFIERI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In attesa di provvedimenti definitivi riguardo alla ferrovia Palermo-Corleone, concessa al Consorzio degli enti locali mediante convenzione 10 dicembre 1882 approvata con R. decreto 7 gennaio 1883, n. 1195, e presentemente esercitata in via provvisoria, d'ufficio, per cura del Ministero dei lavori pubblici, l'esercizio della ferrovia stessa sarà, dal giorno 1° marzo 1918, affidato, sempre in via provvisoria, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Le entrate e le spese d'esercizio della ferrovia Palermo-Corleone saranno comprese nei conti di esercizio delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia).

Art. 3.

Nulla sarà innovato durante l'esercizio provvisorio nel regime delle tariffe e condizioni dei trasporti e nel trattamento del personale addetto alla linea; il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato determinerà gli organi dell'Amministrazione stessa competenti a prendere i provvedimenti previsti nel vigente regolamento del personale.

Art. 4.

Durante l'esercizio provvisorio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rimarrà sospesa l'azione di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie sull'esercizio della linea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — NITTI — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante la guerra e per sei mesi dopo la conclusione della pace, è in facoltà del Governo provvedere alla nomina del commissario generale dell'emigrazione anche in deroga all'art. 7, comma 5°, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 538, che prescrive debba il commissario generale essere scelto fra gli impiegati superiori dello Stato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Luogotenenziale 4 novembre 1917, n. 1786, col quale, fino a nuova disposizione è data facoltà agli Istituti di emis-

sione di emettere, in aggiunta agli attuali, anche un biglietto da lire 25

Veduta la deliberazione del 29 gennaio 1918, presa dal direttore generale del Banco di Sicilia coi poteri del Consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1581, riguardante la creazione di biglietti del taglio da L. 25;

Veduta la domanda della Direzione generale del Banco predetto, in data 7 febbraio 1918, con la quale, in relazione alla citata deliberazione presa dal direttore generale coi poteri del Consiglio di amministrazione, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero un milione (1,000,000) di biglietti da lire venticinque (L. 25), del Banco di Sicilia, per un valore complessivo di lire venticinque milioni (L. 25,000,000) divisi in cento (100) serie, di n. 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, quelle formanti il primo gruppo di 21 serie; quelle formanti gli altri 3 gruppi - pure di 21 serie ciascuno - con le lettere da A a Z a, da A b a Z b e da A c a Z c; e le residuali 16 serie con le lettere da A d a R d; procedendo per ciascun gruppo nell'ordine delle lettere da A a Z, indicato pel primo gruppo.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi ed i segni caratteristici fissati dal decreto Ministeriale 22 dicembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 gennaio 1918 num. 5.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 febbraio 1918.

Il ministro: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 febbraio 1918, in Sant'Agata di Sotto, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale del 24 gennaio 1918:

Bozino Carlo, ricevitore principale del registro di 1ª classe di Finale Emilia, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1º gennaio 1918.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 18 agosto 1917:

Vedove.

Cardona Rosa di Claudi Venanzo, sergente maggiore, L. 1120 — Recine Giovanna di Mastrangeli Giovanni, soldato, L. 630 — Rebiscini Veronica di Fraternali Luigi, id., L. 780 — Vuolo Carmela di Valiendo Vincenzo, id., L. 630 — Vecchi Augusta di Vigundello Enrico, id., L. 630 — Alessandri Gentilia di Bozzetti Luigi, id., L. 630 — Oliva Emilia di Cresente Domenico, id., lire 630 — Zanin Anna di Mazzon Giovanni, id., L. 730 — Bonavita Michela di Bifulco Antonio, id., L. 630 — Marasco Angela di Pardini Costantino, id., L. 680 — Iurato Rosa di Merotta Giovanni, id, L. 630 — Bergamini Maria di Modonesi Everardo, id., L. 630 — Cotti Carolina di Mazzoni Angelo, id., L. 680.

Bianchi Adelina di Ambrogi Daniele, soldato, L. 680 — Cattani Maria di Pelizzola Stefano, id., L. 630 — Mitruccio Anna di De Luca Salvatore, id., L. 630 — Chinca Maria di Galli Gaetano, id., L. 630 — Gilardi Maria di Facta Giuseppe, id., L. 630 — Zicchinelli Rosa di Signorelli Antonio, id., L. 630 — Anniballi Barbara di Garofali Attilio, id., L. 630 — Colombo Giuseppina di Recalcati Giovanni, id., L. 630 — Moscardi Amalia di Pillielo Pietro, id., L. 630 — Scutti Costanza di Scutti Salvatore, id., L. 630 — Minnillo Stella di Di Corpo Matteo, id., L. 630 — De Riso Maria di Di Vuolo Michele, id., L. 680.

Di Marcoberardino Carolina di Giancaterino Carmine, soldato, L. 630 — Diodato Regina di Quaglietta Alessandro, id., L. 630 — Rossi Giuseppa di Corradini Emilio, caporale, L. 890 — Andreazzi Veturia di Antonini Marzio, soldato, L. 630 — Governolo Maria di Pino Francesco, id., L. 630 — Di Stefano Lucia di Scarpello Pietro, id., L. 630 — Roetta Silvia di Della Martina Antonio, id., L. 630 — Mitola Severina di Santovito Savino, id., L. 630 — Priore Carmela di Grieco Francesco, id., L. 630 — Calia Vita di Domenichiello Donato, id., L. 630 — Sbarra Concetta di Sangregorio Annunziato, id., L. 630 — Cazzaniga Maria di Crippa Luca, caporale, L. 840.

Sarpietro Maria Anna di Distefano Mario, soldato, L. 630 — Di Santo Raffaela di Canonico Luigi, id., L. 630 — De Vito Maria di Raggio Antonio, id., L. 630 — Cavalli Angela di Bottega Giovanni id., L. 680 — Pistimuri Grazia di Siliato Vincenzo, id., L. 630 — Pasetti Carmela di Di Maio Enrico, id., L. 630 — Rossi Argia di Castagnoli Antonio, id., L. 630 — Spesso Maddalena di Sorgnc Giovanni, id., L. 630 — Ammatuna Giuseppa di Sigona Felice, id., L. 630 — Recchi Assunta di Pettorossi Cesare, id., L. 630 — Molinaroli Antonia di Stegagnini Riccardo, sergente, L. 1120 — Albrosini Pasqua di Amato Cosma, soldato, L. 630 — Monteflori Rosa di Minoccheri Federico, id., L. 630 — Mazzotta Rosaria di Giardino Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Rovere Erminia di Cecchini Domenico, soldato, L. 630.

Renna Luisella di Petrillo Carmine, soldato, L. 630 — Reninat Rosa di Castiglia Luigi, id., L. 630 — Stacco Maria di Luiti Luigi id., L. 630 — Cienet Antonia di Chizzali Pietro, id., L. 630 — Testa Caterina di Testa Giovanni, id., L. 630 — Confortini Ada di Mantovani Antonio, sergente, L. 1120 — Capozzo Maria di Ruscigno Vitantonio, caporale, L. 840 — Zauli Ada di Cigol Italo, soldato, L. 630 — Del Vecchio Angela di D'Annunzio Nicola, id., L. 630 — Mallozzi Giuseppa di Poccia Alessandro, id., L. 630 — Nazzari Marcella di Bertanza Astorno, id., L. 630 — Mastromichele Maria di Santi Antonio, id., L. 630 — Bagni Emma di Torselli Giacinto, caporale, L. 840 — Bars Teresa di Montino Federico, soldato, L. 630 — Cosatto Maria di Cosatto Pietro, id., L. 630 — Rivellini Francesca di Paris Francesco id., L. 630.

Biagin Angela di Trevisan Ernesto, soldato, L. 630 — Bargna Genoveffa di Tagliabue Ernesto, id., L. 630 — Costa Maria di Incani Luigino, id., L. 630 — De Paolis Addolorata di Andrani Lorenzo, id., L. 630 — Bartolini Laura di Gori Francesco, id., L. 630 — Contorno Maria di Tango Felice, id., L. 630 — Scorziello Carmine di Guarino Francesco, id., L. 630 — Rancati Maria di Tovaglia Mario, id, L. 630 — Zeffiro Luisa di Del Sordo Pasquale, sergente, L. 1120 — Valmori Filomena di Moscatelli Giulio, soldato, L. 630 — Pegoli Anita di Munarini Dante, id., L. 630 — Serafin Maria, di Toè Antonio, id., L. 630 — Bottero Anna di Botero Alessio, caporale, L. 930 — Carbone Carmela di Milo Giuseppe, soldato, L. 630 — Zappulla Rosa di Matranga Ignazio, id., L. 630 — Bruschetti Angela di Merchione Luigi, caporale, L. 840.

Ribaudo Angela di D'Arpa Filippo, soldato, L. 630 — Pitrolo Concetta di Schifitto Rosario, id., L. 630 — Tara Maria di Gualdone Luigi, id., L. 630 — Bombanato Linda di Vidoni Eugenio, id., L. 630 — Di Mauro Mattera di Nicotra Antonino, id., L. 630 — Messina Anna di Ingrao Leonardo, id., L. 630 — Galliano Giovanna di Guala Domenico, id., L. 630 — Fabbri Petra di Gabelli Antonio, id., L. 630 — Agostini Ersilia di Di Cosimo Giuseppe, id., L. 630 — Casacchia Marantonia di Bianchi Milziade, id., L. 630 — Spinelli Maria di Azzoli Giacinto, id., L. 630 — Smerviglio Maria di Blandino Abele, id., L. 630.

Genitori.

Bortoli Angelo di Santi, soldato, L. 630 — Bottocchi Fedele di Federico, id., L. 630 — Ramella Cravaro Anna di Acquadro Pasquale, id., L. 630 — Manici Giuseppe di Mario, id., L. 630 — Manici Francesco di Domenico, id., L. 630 — De Gregori Carlo di Enrico, id., L. 630 — Pasquini Domenico di Imberto, id., lire 630 — Luciani Costantino di Antonio, id., L. 630 — Rogolino Antonino di Vitaliano, id., L. 630 — Pizzo Pasquale di Giovanni, caporale, L. 280 — Zanardi Luigi di Domenico, sergente, L. 1120 — Marinari Francesco di Stefano, soldato, L. 315 — D'Atriano Domenica di Marinari Stefano, id., L. 630 — Sappica G. Battista di Giovanni, id., L. 270.

Mandorlini Gabriello di Armando, soldato, L. 630 — Elli Matilde di Arienti Giuseppe, caporale, L. 840 — Catacia Innocenzo di Enrico, soldato, L. 630 — Schini Giuseppe di Michele, id., L. 630 — Isapetini Gervasio di Eugenio, id., L. 630 — Girolimetti Filomena di Isapetini Eugenio, id., L. 630 — Roggero Anna di Omegna Giorgio, id., L. 210 — Mundula Giovanni di Franceschino, id., L. 630 — Puricelli Enrico di Angelo, caporale, L. 280 — Tamburini Angela di Puricelli Angelo, id., L. 280 — Flore Maddalena di Irde Giammaria, id., L. 840 — Signorelli Giuseppe di Felice, soldato, L. 630.

Spinelli Maddalena di Cicora Salvatore, soldato, L. 630 — Pavoncelli Maria di Bellacicco Vincenzo, id., L. 630 — Cao Maria di Vacca Alberto, id., L. 630 — Bizzi Maria di Ragazzi Giovanni, id., L. 630 — Donnarummo Antonio di Tommaso, id, L. 390 — Allegra Basilio di Giuseppe, id., L. 630 — Barolli Ettore di Cesare, id., L. 630 — Danese Vincenzo di Aniello, id., L. 420 — Osso Giovanni di Ermes, id, L. 630 — Candidi Luigi di Cesare, id., L. 630 — Fabbrizzi G. Battista di Giustino, id., L. 630.

Schirripa Domenico di Salvatore, soldato, L. 630 — Montino Pasquale di Giuseppe, caporale, L. 840 — Gallini Carolina di Denegri Giovanni, id., L. 840 — Vigoni Antonio di Alberto, caporal maggiore, L. 840 — Brandola Maria di Cavicchi Giuseppe, soldato, L. 630 — Casimiro Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Marchetti Pietro di Ottavio, id., L. 420 — Ledda Giuseppe di Angelo, id, L. 630 — Giulisano Giuseppa di Barbera Salvatore, id., L. 630 — Aranno Rosaria di Puglisi Salvatore, id., L. 630 — Tironi Francesco di Antonio, id., L. 630 — Budroni Francesca di De Rosas Giovanni, id., L. 630 — Baccilieri Amalia di Cestoni Ernesto, caporal maggiore, L. 840 — Rossoni Alberto di Roberto, caporale, L. 840 — Bonelli Giovanni di Lorenzo, soldato, L. 630 — Traina Sebastiano di Giuseppe, id., L. 630 — Orlando Leone di Giuseppe, id., L. 630 — Seidenari Flaminio di Rodolfo, id, L 630.

Lucia Raffaela di Serra Armando, id., L. 630 — Ruggieri Francesco di Paolo, id, L. 630 — Foti Giuseppe di Domenico, caporale, L. 840 — Fierli Martino di Quintilio, soldato, L. 630 — Giacometti Luigi di Antonio, id, L. 630 — Ceccardi Gregorio di Adelmo, id., L. 630 — Mantovani Giuseppe di Dante, caporale, L. 840 — Veri Angiolo di Gio. Batta, soldato, L. 630 — Mazzitti Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Crosani Martino di Antonio, id., L. 630 — Attuati Laura di Lada Francesca, id., lire 630 — Sepiaci Pasqua di Balio Emidio, id., L. 630 — Alberti Angelo di Stefano, id., L. 630 — Carpeno Pietro di Antonio Luigi, caporal maggiore, L. 840.

Luzialetti Francesco di Felice, soldato, L. 630 — Schiavone Nicola di Luigi, id., L. 630 — Manna Francesco di Pietro, id., L. 510 — Terracciano Teresa di Manna Pietro, id., L. 630 — Corvino Antonia di Ardito Vito, id., L. 630 — Gubellini Raffaele di Vincenzo, id., L. 630.

Boscarini Antonio di Pietro, soldato, L. 630 — Calvelli Costantino di Leopoldo, id., L. 630 — Vaghetti Giuseppe di Serafino, id., L. 630 — La Manna Nicolò di Giovanni, id., L. 630 — Di Matteo Luigi di Nicola, id., L. 630 — Caddeo Pietro di Antioco, id., L. 630 — Ravara Maria di Pozzi Giacomo, id., L. 334,35 — Dai Prà G. Battista di Antonio, id., L. 630 — Mazzolari Valmira di Vacchelli Aristide, id., L. 630 — Miano Carmelo di Salvatore, id., L. 510 — Bracci Maria di Bagnoli Faustino, caporale, L. 840 — Innocenti Santo di Assuero, soldato, L. 630 — Ricciotti Silvio di Giuseppe, id., L. 630.

Corta Francesco di Germano, soldato, L. 630 — Brunetti Costantino di Virgilio, id, L. 630 — Olivieri Carlo di Carlo, id., L. 630 — Costantini Dionisio di Serafino, sergente maggiore, L. 746,66 — Vella Calogero di Calogero, soldato, L. 630 — Bonandin Felice di Gentile, id., L. 630 — Cardini Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Benzoni Rosa di Bertarini Carlo, id., L. 630 — Rocchia Pietro di Giambattista, id., L. 630 — Bettini M. Cristina di Ercolese Antonio, id., L. 630 — Venturino Nazario di Federico, id., L. 630 — Barsanti Evangelina di Barsanti Galdino, sottotenente, L. 1071,67.

Benucci Enrico di Guido, soldato, L. 630 — Rapetti Angelo di Vincenzo, id, L. 630 — Vicino Maria di Piazza Antonio, id., L. 210 — Barinelli Bucci Spiridione di Giuseppe, id, L. 630 — Bevilacqua Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Domenella Giuseppe di Otello, caporal maggiore, L. 840 — Romagnoli Romano di Beniamino, tenente, L. 1500 — Alongi Gaspare di Salvatore, caporale, L. 840 — Tamburrino Egidio di Emanuele, soldato, L. 630 — Di Paglia Giovanni di Luigi, id, L. 630 — Fazzi Maria di Cambri Angelo, id., L. 630 — Berselli Costantino di Giuseppe, id., L. 630 — Canova Rosa di Rovina Giuseppe, id., L. 630 — Barzagli Bernardo di Giovanni, id., L 630.

Ribero Anna di Ribero Andrea, soldato, L. 630 — Capaldo Carmine di Giuseppe, id., L. 630 — Ortensi Elena di Tamburini Umberto, sottotenente, L. 1500 — Berganzini Maddalena di Muratori Ernesto, soldato, L. 630 — Bruno Giovanni di Celestino, id., L. 510 — Bet Pierina di Paron Luigi, id., L. 630 — Di Benedetto Giuseppe di Garra Ignazio, id., L. 630 — Salvo Vincenzo di Angelo, id., L. 630.

Seregni Enrico di Ernesto, soldato, L. 630 — Epifani Addolorata di Carpentieri Antonio, id., L. 630 — De Petro Francesco di Salvatore, id, L 630 — Rossi Francesco di Pietro, id., L. 630 — Abati Pietro di Celso, id., L. 630 — Colucci Fedele di Vito, id., L. 630 — Baldelli Filomena di Camerini Pietro, sottotenente, L. 1500 — Arienti Natale di Giovanni, soldato, L. 630 — Spagnoli Paolina di Vitali Luigi, id., L. 630 — Ciampi Federico di Raffaele, sergente, L. 1120 — Carborini G. Battista di Carlo, soldato, L. 630 — D'Onofrio Pasquale di Gennaro, id., L. 630 — Calbini Domenico di Marco, caporal maggiore, L. 840 — Masucci Concetta di Cipriani Giuseppe, tenente, L. 500 — Caimi Isabella di Annoni Luigi, soldato, L. 630 — Rinolfi Agostino di Alessandro, id., L. 630 — Caré Giuseppe di Domenico, id., L. 630.

Faieta Donato di Antonio, soldato, L. 210 — Argentieri Francesco di Giuseppe, id., L. 420 — Pignoreddu Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Rodari Lodovico di Oreste, id., L. 630 — Babbi Vincenzo di Federico, id., L. 630 — Ornati Geltrude di Vallara Giuseppe, id., L. 630 — Cerroni Domenico di Antonio, id., L. 630 — Meloccaro Luigi di Romolo, id., L. 630 — Zoli Antonio di Agostino, id., L. 630 — Calevo Biagio di Vittorio, id., L. 630 — Ferri Angela di Mazzola Luigi, caporale, L. 840 — Cimino Francesco di Giovanni, soldato, L. 630 — Albani Pietro di Luigi, caporale, L. 720 — Bulla Luigi di Vincenzo, soldato, L. 630.

Galli Domenico di Ernesto, soldato, L. 630 — La Spina Sebastiano di Rosario, caporale, L. 40 — Vitale Michele di Vincenzo, soldato, L. 630 — Baldini Maria di Nargi Narciso, id., L. 630 — Aiuto Giovanna di Messina Francesco, id., L. 630 — Casi Sante di Ferdinando, id., L. 630 — Lagatta Emanuele di Damiano, caporal maggiore, L. 840 — Legrottaglie Giacomo di Francesco, soldato, L. 630 — Cautele Maria di Dall'Igna Ludovico, id., L. 630 — Calegari Federico di Luigi, id., L. 210 — Rebosio Vittorio di Pietro, id., L. 630 — Godini Pietro di Luigi, id., L. 630 — Ricciardi Rocco di Angelo, tenente, L. 1500 — Marra Pantaleo di Greco Antonio, soldato, L. 630 — Crippa Angela di Magg' Attilio, id., L. 630 — Rufini Matteo di Enrico, id., L. 630 — Camicia Giuseppe di Simone, caporale, L. 840 — Restaino Francesco di Luigi, soldato, L. 630 — Bica Salvatore di Vincenzo, id., L. 630.

Sillio Roppolo Bernardino di Eugenio, soldato, L. 630 — Ronchi Costantino di Giuseppe, id., L. 630 — Rizzo Michele di Giuseppe, id., L. 630 — De Carolis Loreto di Armando, id., L. 630 — Varino Giacomo di Romeo, id., L. 630 — Brunelli Benedetto di Tozzi Pietro, id., L. 630 — Bruno Rosa di Lombardo Gaetano, id., L. 630 — Sadano Angela di Di Costanzo Antonio, id., L. 630 — Mercaldo Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Sartini Ermenegildo di Antonio, id., L. 630 — Bignamini Gaspare di Giuseppe, id., L. 630 — Piras Bachidio di Francesco, id., L. 630 — Sessa Alfonso di Carmine, caporale, L. 840 — Camperi Giovanni di Francesco, soldato, L. 630 — Falciani Francesco di Aurelio, id., L. 630 — Annaloro Salvatore di Giacomo, id., L. 630 — Biondi Nicolò di Antonino, caporale, L. 840 — Valentini Maria di Campanella Nunzio, soldato, L. 630 — Auletta Angela di Buonomo Domenico, id., L. 630 — D'Agostino Rosaria di Di Pasquali Antonino, id., L. 630.

Benvenuti Giacomo di Stefano, soldato, L. 630 — Castellani Domenico di Luigi, id., L. 630 — Allegris Maria di Allegris Giovanni, id., L. 630 — Di Giamberardino Domenico di Antonio, id., L. 630 — Montagna Filippo di Giuseppe, id., L. 630 — Rizzotti Carolina di Rizzotti Alberto, id., L. 630 — Bellini Domenico di David, id., L. 630 — Caprioli Giulio di Giuseppe, id., L. 630 — Scarica Enrico di Dante, id., L. 630 — Schiavo Francesco di Antonio e Giuseppe, soldati, L. 630 — Vezzani Secondo di Venerio, sold., L. 630 — Guerrini Teresa di Gentile Tito, caporale, L. 840 — Bottiglione Fiore di Angelo, soldato, L. 630 — Casella Maria di Lobraico Dionisio, id., L. 630.

Iannuzzella Gaetana di Cieri Domenico, soldato, L. 630 — Danesi Costantino di Olderico, id., L. 630 — Invernizzi G. Battista di Giovanni, id., L. 630 — Buscheri Biagio di Salvatore, id., L. 630 — Brunetto Donato di Giovanni, id., L. 630 — Scarfiello Michele di Canio, id., L. 630 — Raviola Rosa di Cerrato Giovanni, id., L. 630 — Buindo Carmelo di Giovanni, id., L. 630 — Mazzanti Luigi di Gaspero, id, L. 630 — Lenzi Oronzo di Vito, id., L. 630 — Foggia Giovanni di Tommaso, id.. L. 630 — Crisciuolo Cristina di Gianna Mario Matteo, caporale, L. 840.

Errante Rosario di Giovanni, soldato, L. 630 — Ragira Domenico di Giovanni, id., L. 635 — Dall'Igna Bortolo di Agostino, caporale, L. 840 — Colla Enrico di Antonio, soldato, L. 630 — Butta Giuseppe di Aquilino, id., L. 430 — Schivo Giovanni di Edoardo, id., L. 630 — Dioli Giuseppe di Ferdinando, id., L. 630 — Taietta Emilio di Marcello, id, L. 630 — Vannucci Carlo di Livio, sergente, L. 1120 — Montomarelli Vito di Rocco, soldato, L. 630 — Luciani Enrico di Rodolfo, id., L. 630 — Bonacina Maria di Ferrario Baldassarre, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(1° AVVISO).

I reverendi canonici D. Giuseppe Cardella e D. Alfonso Cinquemani nella loro qualità di deputati amministratori della Sacra distribuzione della Cattedrale parrocchiale Chiesa di Girgenti, ivi domiciliati, con atto notificato il 20 agosto 1917 a mezzo dell'ufficiale giudiziario Tosco Vincenzo addetto al tribunale di Palermo, hanno diffidato il sig. Pietro Quartana di Giovanni, domiciliato in Palermo, via Girgenti, n. 1, e detentore del certificato cons. 3,50 0[0, n. 112.532 di L. 31,50 (già cons. 5 0[0 n. 618.871 di L. 45) intestato a favore di Soldano Francesco fu Giovanni domiciliato a Girgenti, a consegnare loro il detto certificato di proprietà di detta Distribuzione della cattedrale di Girgenti quale cessionaria mediata della rendita stessa.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore.

Roma, 20 febbraio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 1° marzo 1918, da valere per il giorno 2 marzo 1918:

Franchi	155 24	Dollari	8.87 1[2
Lire sterline	42.20	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	197.52 1[2	Cambio oro lire	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 1° marzo 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	77 88
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	75 —
Rendita 3,00 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	89 48
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	80 33
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 33
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 37 1[2
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	296 70
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	458 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	335 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	570 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	298 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 37
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	401 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	461 10
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	489 34
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	487 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1[2 %	502 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	471 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	433 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	502 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	472 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito

nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s' intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 1° marzo 1918

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

FRASCARA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncia le seguenti interrogazioni:

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se ad evitare una probabile diminuzione nella prossima semina del riso, non creda opportuno di mantenere in vigore nella erogazione delle acque demaniali (Canali Cavour) anche per l'imminente stagione irrigua tutte le agevolazioni consentite coi successivi decreti 4 marzo 1915 e 6 febbraio 1916, sia per quanto riguarda il prezzo dell'acqua, sia per le dispense a bocca libera.

« Bergamasco ».

« Chiedo d'interrogare i ministri dell'istruzione e della guerra e delle armi e munizioni, intorno ai provvedimenti che giova prendere affinchè a mezzo l'anno scolastico gli insegnanti riconosciuti non idonei alle fatiche di guerra, non siano tolti alle cattedre nelle quali difficilmente potrebbero essere sostituiti.

« Guido Mazzoni ».

Lettura di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Annuncia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura la proposta di legge del senatore Pullè per provvedimenti a favore dei militari combattenti.

FRASCARA, segretario, ne dà lettura.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Dà lettura della prima interrogazione all'ordine del giorno, diretta ai ministri di agricoltura e della guerra e al commissario dei combustibili dai senatori Niccolini Eugenio, Zappi e Passerini Napoleone « sulla necessità di regolare la requisizione del legname col minor danno del patrimonio fostestale, stabilendo che delle Commissioni militari facciano parte di diritto gli ispettori forestali, limitando l'arbitrio e disciplinando i poteri degli intermediari speculatori, equiparando ad essi nelle concessioni della mano d'opera i paoprietari ed i Consorzi di proprietari, distribuendo equamente l'aggravio dell'approvvigionamento coattivo o almeno avvicinando, quanto più è possibile, i prezzi di requisizione al prezzo del mercato ».

DE VITO, commissario per i combustibili per l'Italia ed al complesso delle cause che l'aggravano.

Tutte le Amministrazioni hanno dovuto forzosamente fare opera affrettata; perciò vi sono state manchevolezze, che riconosce, per difetto specialmente di un piano organico.

Nel primo periodo vi sono state difficoltà per la stima dei boschi, stima sommaria, unitaria; vi sono stati degli inconvenienti, a danno dei proprietari; però non è esatto che nulla siasi fatto.

Si sono stabilite delle prescrizioni per i boschi vincolati e per quelli non vincolati; ma è mancata la sorveglianza, per deficienza di personale e di organizzazione tecnica.

Però, se la esigenza del momento giustificava questo periodo tumultuario di lavorazione, oggi sarebbe grave colpa non preoccuparsi di evitare i danni per l'avvenire.

Il nostro patrimonio boschivo può far fronte alle esigenze presenti e future e può essere conservato quel tanto che è necessario per la ricostituzione dei boschi.

Il Governo ha già pensato ad un opportuno provvedimento: nominare in ciascuna regione una Commissione per l'accertamento rapido della consistenza boschiva e per studiare i bisogni di ciascuna Amministrazione.

Sarà facile, in base ai lavori della Commissione, ripartire equamente gli oneri fra i proprietari.

Altro compito della Commissione deve essere quello di dare gli elementi per la determinazione del prezzo di macchiatico.

Di più, ogni volta che il proprietario si offrirà di eseguire il lavoro e ne avrà i mezzi, sarà preferito.

Spetterà anche alla Commissione la vigilanza, completando così l'opera dell'Ispettorato forestale.

Il ministro del tesoro ha esposto un programma molto vasto per i combustibili; ma non si può pretendere nel primo anno che le ligniti possano dare tutto il rendimento possibile; bisogna fare assegnamento su altri combustibili.

La questione dei combustibili è per il paese questione di vita o di morte, ed egli intende coordinare le iniziative private, chiedendo loro altri sacrifici per intensificare la produzione lignitifera. (Approvazioni)

NICCOLINI EUGENIO. Ringrazia l'onorevole Commissione per i combustibili, anche a nome dei colleghi firmatari dell'interrogazione. Per attenuare i danni recati alle foreste è utile che si avvicini il prezzo delle requisizioni a quello del mercato libero e soprattutto che nella Commissione di requisizione vi siano elementi tecnici.

Così i proprietari non saranno spinti a tagliare o vendere i boschi per il timore della requisizione, si eviteranno i pericoli dell'incompetenza, dei vampiri del commercio, e anche i pericoli della cattiva valutazione dei boschi e dei prezzi. Gli pare che si sia sulla buona via, e, sotto tale aspetto, egli si dichiara soddisfatto.

Vorrebbe che il ministro d'agricoltura, come tentò e tenta di salvare gli oliveti, salvasse altresì i castagneti da frutta, così utili per l'alimentazione, e le pinete che costituiscono anche un patrimonio artistico.

Dinanzi ai supremi bisogni della patria si facciano tutti i sacrifizi, ma siano giustificati. Basterebbe cambiare il turno della rotazione dei boschi cedui demaniali per far fronte alle esigenze del momento. Se si organizza un'azione seria e positiva di sfruttamento, potremo avere la legna necessaria, pur salvando la bellezza e la ricchezza del paese (Approvazioni).

MILIANI, ministro di agricoltura. Ha poco da aggiungere a quanto già ha detto il commissario dei combustibili.

Egli, come è suo dovere, tutelerà il patrimonio boschivo; ma conservazione non significa che non si debba procedere al taglio della legna per il consumo nazionale.

L'opera potrà essere oggi assai meglio coordinata che non in passato, specialmente perchè vi fu difetto di vigilanza nei boschi, che non dipendevano dal commissario dei combustibili, e si ebbero danni maggiori.

Tutelerà per quanto gli è possibile i castagneti e le pinete; nè permetterà che si ricorra ad essi se non per un estremo bisogno. Il che oggi fortunatamente non accade.

Assicura che il patrimonio forestale avrà sempre le sue migliori cure.

PRESIDENTE. Legge la interrogazione rivolta dai senatori Niccolini Eugenio, Zappi, Passerini Napoleone, ai ministri dell'interno, di agricoltura e della guerra « sulla necessità di ben regolare l'alimentazione carnea della popolazione e dell'esercito e di provvedervi col minimo danno della produzione agricola e zootecnica:

a) aumentando l'importazione della carne dalle colonie e regolando il consumo interno;

« *b*) ordinando prontamente il censimento del bestiame e proporzionando in ciascuna zona (senza eccezioni) la quantità degli

animali da requisire alle effettive disponibilità, avuto riguardo al genere di allevamento, alle razze bovine ivi esistenti ed alla necessità di risparmiare, quanto più è possibile, gli animali da lavoro, specialmente nelle regioni nelle quali la natura del terreno non consente l'uso delle macchine agricole;

« c) avvicinando il prezzo di requisizione al prezzo del mercato, fissando lo stesso prezzo per la carne da servire per l'alimentazione della popolazione civile e parallelamente provvedendo alla requisizione di tutti gli animali da macello ».

ALFIERI, ministro della guerra. Conviene con gli interroganti sulle difficoltà della alimentazione carnea e sulla necessità dei provvedimenti.

Quanto alle colonie, rileva che la Libia non può fornirci carne, ma anzi essa stessa ce ne richiede; la Somalia abbisogna d'impianti difficilissimi e non è il caso ora, anche per le condizioni politiche, di sfruttarla sotto tale aspetto. Ci servirà per l'avvenire.

L'Eritrea concorre a rifornirci con la fabbricazione di scatolette, che si è ora intensificata ed ha raggiunto il massimo limite di produzione. Ma vi sono difficoltà di trasporto.

Il consumo carneo della popolazione civile è stato ridotto e, se occorre, si ridurrà ancora, preferendosi che il disagio sia sopportato all'interno, anzichè all'esercito combattente. Il ministro d'agricoltura ha ordinato il 6 febbraio il censimento del bestiame che si troverà compiuto ai primi di aprile.

La requisizione genera molti inconvenienti; tuttavia si è avuto riguardo di salvaguardare i buoi da lavoro, e di intensificare l'aratura meccanica. La differenza tra i prezzi di requisizione ed i prezzi del mercato dipende dalle incette militari in causa della diminuzione della carne congelata, dipendente dalla scarsità dei trasporti.

Il problema del pareggiamento dei prezzi è molto difficile, perchè si è potuto constatare che, elevando i prezzi d'imperio, si aumentano anche i prezzi del mercato. Occorrono quindi altri provvedimenti che sono in corso di studio presso il Ministero d'agricoltura ed il Commissario dei consumi, il quale darà in questa discussione chiarimenti di carattere speciale.

NICCOLINI EUGENIO. Ringrazia della risposta, anche a nome dei firmatari dell'interrogazione, e si dichiara soddisfatto ora che il censimento del bestiame è già approvato e in corso di esecuzione. Invoca la requisizione di tutto il bestiame da macello per imporre sul mercato un prezzo unico.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo riservato alle interrogazioni, il seguito di queste è rinviato a domani.

MURATORI. Le interrogazioni presentate da lui e dal senatore Levi Ulderico sulle ditte che hanno avuto commercio col nemico sono di tale urgenza, che prega il Senato voglia derogare dal regolamento perchè vengano discusse oggi stesso (Approvazioni).

MEDA, ministro delle finanze. È a disposizione del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, si darà corso alle due interrogazioni dei senatori Levi Ulderico e Muratori.

(Il Senato consente).

Avverte poi che, per indisposizione del ministro dell'interno, lo rappresenteranno il ministro delle finanze e il sottosegretario all'interno onorevole Bonicelli.

Dà lettura della interrogazione del senatore Levi Ulderico:

« Per conoscere i particolari che precedettero il sensazionale avvenimento che ebbe luogo ieri l'altro a Milano. Se pendente una inchiesta amministrativa giudiziaria s'impone il massimo riserbo, nulla però si oppone a che si dica quale sia stata l'azione sorvegliatrice e indagatrice del Governo durante i due anni, nei quali si sarebbero svolti i fatti che provocarono la repentina, grave deliberazione ».

Legge poi l'altra interrogazione dell' onorevole Muratori: « Sul commercio fatto col nemico da ditte importanti, per lungo tempo, e sulle eventuali responsabilità di funzionari addetti all'ufficio di esportazione ».

MEDA, ministro delle finanze. Anche a nome del presidente del Consiglio, risponde al senatore Levi che egli non può oggi dirgli quali « particolari » precedettero quello che l'interrogante chiama « il sensazionale avvenimento di Milano »; perchè, in quanto l'avvenimento stesso abbia dei precedenti, essi appartengono oramai al magistrato investito dell'indagine e del giudizio sulle persone contro le quali, in seguito a denunzia dell'autorità di pubblica sicurezza, esso sta esercitando il suo ufficio; essendo intuitivo come il Governo abbia il dovere di astenersi da dichiarazioni o da informazioni pubbliche, sia che esse possano giovare, sia che invece possano nuocere agli imputati.

Siccome però la interrogazione del senatore Levi sembra contenere un implicito rimprovero al Governo, e più particolarmente al Ministero delle finanze per un suo presunto difetto di sorveglianza, così crede opportuno di approfittare della occasione per precisare le cose, anche allo scopo di fornire alla pubblica opinione, commossa dalle pubblicazioni di questi giorni, il modo di più esattamente orientarsi.

L'esportazione dei cascami di seta dall'Italia in Isvizzera, come del resto in qualunque altro paese, esclusi quelli coi quali noi eravamo in istato di guerra, fu libera fino al 12 ottobre 1916, nel qual giorno venne pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il decreto 8 ottobre 1916, n. 1281; questo decreto, frutto di accordi coi nostri alleati, vietò la esportazione dei cascami di seta di qualunque specie, nonchè della seta tratta semplice, verso i paesi neutrali aventi frontiere comuni con i paesi nemici, o situati al nord di Europa.

Per effetto di un tale divieto i cascami di seta per la Svizzera furono contingentati nella quantità determinata dalla Commissione interalleata di Parigi e sottoposti al certificato della « Société suisse de surveillance économique », cioè alla garanzia del consumo in Svizzera.

E interesserà certamente il sapere che dal 12 ottobre 1916 al 27 febbraio 1918 sul contingente di Ql. 13.000 furono esportati dalla Francia soli Ql. 4840, e dall'Italia soli Ql. 4095, dei quali 1135 in transito: dei Ql. 2960 di esportazione diretta dall'Italia soli Ql. 320 uscirono per permessi rilasciati alla « Società filatura cascami seta ».

L'amministrazione finanziaria quindi prima del 12 ottobre 1916 non poteva impedire che gli esportatori di cascami di seta mandassero in Svizzera quanta merce fosse loro richiesta, e tanto meno impedire che gli importatori ne disponessero liberamente; essa poteva invece vietare agli esportatori italiani di trafficare con sudditi nemici o alleati con i nemici.

Questo divieto di traffico esisteva fin dal 25 maggio 1915 nei riguardi dei sudditi della monarchia austro-ungarica e dal 25 novembre 1915 nei riguardi dei sudditi dell'Impero ottomano, ma non si ebbe che dal 10 agosto 1916 nei riguardi dei sudditi germanici e bulgari.

Da questa ultima data fu pure proibito il traffico con persone o ditte anche dei paesi neutrali, le quali fossero iscritte in apposita lista da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto coi ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

Benchè tuttavia questo decreto Reale, o meglio Luogotenenziale, non sia stato emesso che il 23 agosto 1917 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 settembre 1917, in fatto l'Amministrazione finanziaria tenne conto sempre di tutti i fondati sospetti relativi a persone ed a ditte indicate come prestanomi di persone o ditte nemiche; qualche volta anche in deroga della massima, poi sanzionata nel decreto 23 agosto 1917, che, per quanto riguardava la Svizzera, si considerassero come escluse dalla così detta lista nera le persone o ditte ammesse al beneficio della garanzia per parte della S. S. S.

Riassumendo il cômpito del ministro delle finanze era pertanto:

a) fino al 10 agosto 1916: esigere ed invigilare che cascami di seta od altre merci seriche non fossero spedite a sudditi austriaci od ottomani;

b) dal 10 agosto 1916 al 12 ottobre 1916: esigere ed invigi-

are che cascami di seta o altre merci seriche non fossero spedite a sudditi austriaci, ottomani, germanici e bulgari;

c) dopo il 12 ottobre 1916, esigere ed invigilare inoltre che i cascami di seta e le altre merci seriche, contemporaneamente ai cascami vietate, non fossero spedite in Svizzera, se non nella misura contingentata e con la garanzia della S. S. S.:

d) dopo il 17 settembre 1917, esigere ed invigilare inoltre che cascami di seta od altre merci seriche non fossero spedite a persone o ditte neutrali iscritte nella lista nera.

Ora, l'ottemperanza alle norme vigenti nei termini sovra esposti fu sempre rigorosa e precisa.

Aggiunge però che, siccome durante il periodo della libera esportazione e precisamente nei mesi del 1916 fino al settembre, era stata notata la ingentissima esportazione dei cascami di seta per la Svizzera, dietro le segnalazioni concrete pervenutegli, furono, con gli organi di cui l'amministrazione finanziaria dispone, anche prima del 12 ottobre 1916, eseguite delle inchieste per accertare se il fatto fosse soltanto l'evidente speculazione, già da lui deplorata nell'altro ramo del Parlamento, ma non coercibile, dato il regime legislativo allora vigente, ovvero rivestisse anche da parte di esportatori italiani carattere di traffico volontario con sudditi nemici, nel senso che essi esportatori vendessero non già ad acquirenti svizzeri, ma ad acquirenti austro-ungarici o germanici.

Per le ragioni dette in principio, non può in questo momento dichiarare quale sia l'esito di tali inchieste; esso sarà, occorrendo, apprezzato dal giudice insieme a quelle inchieste successive intraprese, sulla base di nuovi dati, dalla pubblica sicurezza e che hanno condotto ai risultati, dai quali il senatore Levi è stato mosso a presentare la sua interrogazione.

Risponde poi brevemente all'interrogazione del senatore Muratori « sul commercio fatto col nemico da Ditte importanti, per lungo tempo, e sulle eventuali responsabilità di funzionari addetti all'ufficio delle esportazioni ».

Se l'onorevole interrogante si riferisce al commercio, di cui sono imputati gli amministratori della Società filatura cascami seta, l'oratore non può che riportarsi a quanto ha esposto rispondendo al senatore Levi: se ad altre Ditte, non ha da aggiungere se non non che da parte dell'amministrazione finanziaria si è vigilato sempre sopra ogni genere di esportazione, onde, per quanto sia della responsabilità dell'amministrazione stessa, deve escluderla; e sarebbe del resto assurdo che egli potesse avere in proposito anche soltanto dei dubbi; ciò non toglie che, malgrado ogni vigilanza, del contrabbando possa essere avvenuto; e sarà bene che chiunque ne abbia notizia ne informi le autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Quanto poi ad eventuali responsabilità di funzionari addetti all'Ufficio delle esportazioni, si affretta a dichiarare che non crede ne esistano: chè anzi, allo stato delle cose, le esclude: ed anche questo parrà troppo naturale: perchè ove di responsabilità del genere avesse avuto sospetto, non avrebbe mancato di compiere le opportune indagini; ed in caso di responsabilità accertate, avrebbe provveduto col debito rigore. Se poi l'on. Muratori ha fatti specifici da denunziargli a carico di uno o più funzionari, egli li sottoporrà immediatamente a verificazione. Fino a quando però fatti specifici non siano denunciati e verificati, ha il dovere politico e morale di dichiarare al Senato che tutti i funzionari dell'Ufficio delle esportazioni meritano di essere considerati ben diversamente che come degli individui sospettabili di complicità diretta od indiretta in contrabbando: sospetto che per ciascuno di essi sarebbe l'offesa maggiore, da cui potessero in questo momento trovarsi colpiti. (Bene!).

LEVI ULDERICO (Segni di attenzione). Sull'argomento gravissimo che si discute, aveva formulato un'interrogazione in maniera da esprimere tutti i dubbi che egli aveva sulla questione.

Il ministro ha detto che non poteva parlare dei particolari che precedettero l'avvenimento di Milano, data l'inchiesta giudiziario-amministrativa che si sta compiendo. Questo l'oratore non metteva in dubbio, perchè la sua domanda si riferiva alle misure, e meglio alla cognizione che aveva il Governo del traffico abusivo che si faceva alla frontiera svizzera; il che non ha nulla a vedere con l'inchiesta in corso.

Per ciò che riguarda la seconda parte della sua interrogazione, egli non ha elevato alcun sospetto; ha fatto delle domande. Le risposte del ministro delle finanze non possono soddisfarlo, inquantochè l'interrogazione non riguarda nè l'attuale nè il passato Ministero, ma il traffico che si faceva di una merce bellica a favore del nemico. Ora, dati i pieni poteri che hanno avuto tutti i Ministeri, era obbligo del Governo di sorvegliare e provvedere in modo migliore di quello che ha fatto. (Approvazioni vivissime).

MURATORI (segni di attenzione). Non può essere soddisfatto delle risposte dategli dal ministro delle finanze a nome del presidente del Consiglio, per diverse ragioni d'indole giuridica e politica.

Gli duole che non sia presente l'on. Orlando, a cui avrebbe dovuto rivolgere delle domande sopra una questione che lo interessa direttamente, perchè si riannoda alla politica interna da lui seguita; e se ne duole anche per la causa, per la quale egli non può rispondere; ed a quest'ultimo riguardo gli augura sollecita guarigione.

Bisogna porre nettamente i termini della questione, quali sono stati sollevati dalla interrogazione del senatore Levi e dalla sua. Questa è più precisa, perchè si riferisce alla sorveglianza del Governo sopra un delitto continuato per ben due anni. La questione della responsabilità amministrativa o la organizzazione del Comitato di politica di esportazione e di importazione esula completamente, perchè sopra qualunque sorveglianza o qualunque decreto Luogotenenziale vi è il Codice penale che impera. Al disopra di tutte le garanzie e di tutti i diritti individuali vi sono le garanzie e i diritti della difesa del paese. (Approvazioni).

Non entra nell'opera svolta dal magistrato, ma chiede: aveva il Governo cognizione dell'esodo continuato dei cascami di seta, che, attraverso alla Svizzera, giungevano al nemico?

Nei primi tempi, fino all'agosto 1916, vi è stata libertà di esportazione; ma era già intervenuto il decreto Luogotenenziale del novembre 1914 che regola questa materia attraverso un Comitato, al quale si riservava il diritto di stabilire eccezioni alla libertà di esportazione per quelle voci che potessero costituire una lesione agli interessi del paese.

Nel marzo 1916 gli uffici doganali richiamarono l'attenzione del Governo sull'eccessiva esportazione di cascami di seta, che, attraverso alla Svizzera, pervenivano alla Germania. La questione fu posta o no al Comitato di esportazione? Se fu posta, appare dal verbale chi fu colui o chi fossero coloro che si opposero a prendere gli opportuni provvedimenti?.

Bisogna fin d'ora tener presente, anche per altre eventuali responsabilità, che il Comitato d'esportazione era composto di tecnici di primissimo ordine, di tutti i Ministeri, e specie del Ministero della guerra, perchè il Comitato doveva occuparsi degli interessi dell'esercito. Perchè fin d'allora non fu seguito l'allarme dato dagli uffici doganali, quando si delineava il reato di commercio col nemico?

Dall'ottobre 1916, cioè dalla dichiarazione di guerra alla Germania, dal trattato con gli alleati circa le esportazioni e da quello con la Svizzera relativo ai bisogni degli scambi con l'Italia, si stabilì nulla in ordine ai cascami di seta? Il Governo fu avvertito che la Società cascami di seta aveva stabilito due uffici, l'uno in Zurigo e l'altro a Sagrado, ma che i cascami di seta non erano diretti alla Svizzera per uso proprio, bensì soltanto come una stazione di transito per passare alla Germania.

Non si tratta del processo di cose di competenza del magistrato; ma di mancanza di sorveglianza, di silenzio, d'indifferenza per un reato continuato fino all'altro giorno.

Perchè non si è impedito il reato, quando se ne era avuta notizia fin dal marzo 1916?

Per l'oratore, è secondaria la responsabilità del funzionario di fronte a quella del Governo.

Loda ciò che oggi si è fatto, pur deplorando però la condotta del passato, alla condizione che si sorvegli e s'impedisca l'opera di disfattismo che prende motivo anche da questo scandalo e che la censura lascia passare.

Si è da tempo introdotta in tutte le campagne la voce che la guerra la vogliono i signori ed i capitalisti (Approvazioni); e la censura non ha saputo impedire il diffondersi di questa voce.

Bisognava prima evitare l'allargamento dello scandalo, limitandosi alla cronaca degli arresti, e non venire ora a voler impedire che si discuta del fatto nel Parlamento, col pretesto che è pendente un processo.

Fa voto che il processo si compia nel più breve tempo, e, poichè si è parlato di competenza, egli crede che la competenza sia del tribunale militare.

Si mostri al popolo italiano che e Governo e Parlamento vogliono vera e pronta giustizia (Applausi).

MEDA, ministro delle finanze. Risponde al senatore Levi che, se altri fatti, costituenti reato, fossero a conoscenza del Governo, sarebbero stati già denunciati all'autorità giudiziaria (Commenti).

La magistratura è in possesso di tutti i fatti che sono a cognizione del Governo (Commenti).

Crede di avere dimostrato che da parte del Governo, e pare anche dei Ministeri precedenti, si è ottemperato a tutte le prescrizioni in vigore (Commenti), e non si è mancato al dovere della sorveglianza.

Crede che il senatore Muratori abbia ecceduto i limiti di una interrogazione. Egli brevemente esporrà lo stato di fatto.

Quando si entrò in guerra si vietò o meglio si limitò la esportazione di alcune merci, ed il Governo istituì un Comitato consultivo che pronunciasse sulle singole domande di esportazioni.

Tra le merci di cui era vietata l'esportazione nel 1914 non vi era la seta; come non vi erano il vino e gli agrumi; e questo per ragione positiva di difesa della economia nazionale, nella cui protezione sta pure un elemento di resistenza per uno stato in guerra.

È vero che nel marzo 1916 le dogane segnalarono l'intensificarsi della esportazione dei cascami di seta; i quali non era un mistero per nessuno che dagli esportatori svizzeri venivano riesportati in Germania; però il Comitato consultivo discusse l'argomento, non trovò per motivi di ordine economico che fosse il caso di una iniziativa tanto più che l'esportazione era allora libera anche dalla Francia e dall'Inghilterra; del resto a quella data non esisteva il decreto di commercio con i sudditi tedeschi.

Fu nella conferenza economica di Parigi del 1916 che venne regolata più severamente la politica economica degli Stati dell'Intesa contro i nemici in relazione al protrarsi ed all'estendersi della guerra; ed il Governo italiano, applicando le conclusioni di quella conferenza, emise il decreto vietante il traffico anche cogli Stati alleati dell'Austria-Ungheria. L'idea del divieto di esportazione in Svizzera, o meglio del contingentamento della seta, maturò più tardi, e fu attuata col tante volte ricordato decreto dell'ottobre 1916.

Gli esportatori di cascami hanno profittato del tempo anteriore a questo decreto (Commenti); ma il Governo non poteva fare diversamente quanto al consentire le esportazioni. Del resto dall'abuso, eventualmente criminoso, di alcuni industriali o commercianti non si può dedurre la condanna totale di un regime che rispondeva ad esigenze di portata generale (Commenti).

Può consentire nelle osservazioni del senatore Muratori sugli effetti della propalazione dello scandalo e sull'opera della censura, riportandosi per quest'ultima a ciò che tante volte ne disse il presidente del Consiglio; si associa poi al voto del senatore Muratori che il procedimento innanzi al magistrato, possa svolgersi con la massima prontezza, in modo da corrispondere alle aspettative della pubblica opinione, in quanto siano dirette a conoscere la verità e ad ottenere l'applicazione imparziale della legge.

LEVI ULDERICO. Il ministro delle finanze ha risposto a questioni non sollevate nella interrogazione dall'oratore rivoltagli.

L'oratore ha alluso ai precedenti dell'avvenimento sensazionale che ebbe luogo a Milano, particolari i quali non si riferiscono per nulla alla magistratura o alla inchiesta.

Intendeva chiedere se il Governo non fosse stato mosso unicamente dalla voce che era venuta dall'altro ramo del Parlamento; se il ministro delle finanze avesse detto che erano in corso delle ricerche prima di sabato 23 febbraio, egli non avrebbe avuto altro da aggiungere.

Osserva poi che, poichè la guerra si fa o non si fa, e se si fa si devono usare i mezzi necessari, risulta una deficienza di sorveglianza o per lo meno molta freddezza nella repressione. (Approvazioni).

NITTI, ministro del tesoro. Poichè il senatore Ulderico Levi ha affermato che il Governo si è deciso d'intervenire soltanto dopo la voce sorta nell'altro ramo del Parlamento, egli deve dare una smentita.....

LEVI ULDERICO (interrompendo). Non si tratta di smentita, ma della risposta che egli attendeva dal ministro delle finanze.

NITTI, ministro del tesoro. Egli stesso, venuto a conoscenza di taluni fatti, li ha denunciati al magistrato ed il Governo non ha avuto bisogno di stimoli per agire con la maggiore rapidità possibile. (Commenti).

Quanto alla censura, ha già ben detto il presidente del Consiglio nell'altra Camera che essa non sempre opera con l'intelligenza necessaria e di ciò si è avuto conferma nella questione attuale. Però la censura fu ieri stesso avvertita che si regolasse nel senso oggi in Senato consigliato.

Conclude affermando che il Governo farà tutto il suo dovere nell'interesse della patria.

MURATORI. Il ministro delle finanze lo ha censurato di avere ecceduto dai limiti dell'interrogazione; mentre è lo stesso ministro delle finanze che ha ecceduto dai limiti della risposta, ed egli non può ora seguirlo nella discussione sulla conferenza di Parigi.

Non ha mai preteso che il potere esecutivo invadesse il campo del potere giudiziario; ma egli pensa che in tempo di guerra, al disopra delle garanzie individuali, vi sia la garanzia della difesa suprema del paese. (Bene).

Si è parlato di politica di esportazione, ma si doveva avere riguardo che, per proteggere gl'interessi dell'industria, non si ledessero gl'interessi del paese a favore di quelli del nemico.

Nel marzo 1916 il Governo fu avvisato che la libertà era mezzo per compiere un delitto. Si è avuta la sorveglianza? No.

Quanto a ciò che ha poi detto l'on. Nitti ricorda che nella penultima seduta del Comitato segreto alla Camera, un deputato denunziò i fatti, suscitando le proteste dell'on. Bonacossa. Di ciò si ha notizia nei verbali del Comitato segreto della Camera. (Vivissimi commenti).

Spera che il Governo vorrà fare intero il suo dovere per la tutela della patria.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

COLONNA FABRIZIO, relatore. Riferisce sulla nomina a senatore del tenente generale Armando Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito e, a nome della Commissione unanime, ne propone la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori e per la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Si lasciano le urne aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro di agricoltura ed al ministro d'industria, commercio e la-

voro, riguardo ai provvedimenti da prendersi per riattivare il commercio del vino fra la Sicilia ed il continente.

DI CAMPOREALE. La Sicilia ha una produzione di sette milioni di ettolitri di vino ogni anno, di cui nove decimi si esportano nel continente e all'estero.

Da quattro mesi sono sospesi i trasporti dei vini sulle strade ferrate e per le vie di mare, e quindi è completamente interrotto il commercio di questa che è una delle più importanti derrate agricole della Sicilia, poichè rappresenta un valore da 4 a 500 milioni.

Sicchè la mancanza di questo cespite produce uno squilibrio economico di una gravità eccezionale, e forse ne produrrà uno anche maggiore per l'avvenire. Se non si provvede in tempo debito, non vi sarà ove mettere il nuovo raccolto, senza dire che mancano i mezzi per continuare le colture.

Riconosce le difficoltà derivanti dalla scarsezza di tonnellaggio e dalla sicurezza delle vie marittime, e riconosce che i mezzi ferroviari non possono bastare per il momento, ma occorre trovare un rimedio per attenuare il gravissimo danno.

Si aggiunga che si sono dovute sospendere le trattative commerciali in corso con molti negozianti francesi e svizzeri, con danno non soltanto della economia siciliana, ma anche delle finanze.

Invoca dal Governo il massimo sforzo perchè si dia modo alla Sicilia di riprendere il commercio dei vini.

E passa a parlare di un altro argomento, che si riattacca alla sua interpellanza soltanto perchè rappresenta anch'esso un alto interesse agricolo della Sicilia.

Richiama l'attenzione del Governo sui voti emessi dal Congresso dei produttori di lana, tenuto in Palermo, ed invoca una migliore classificazione per le lane siciliane.

Queste lane furono da principio classificate come lane di materasso; poi, in seguito a reclami, s'introdusse nella classificazione una percentuale dal 10 al 30 per cento di lana per tessitura.

Da tale classificazione è venuto un danno notevole pei produttori siciliani ed un vantaggio ingiustificato e indebito pei tessitori, i quali appartengono ad una regione industriale che non ha bisogno di speciali favori, a detrimento di un'altra regione che vive soltanto sui suoi prodotti agricoli (Bene!).

FRANCICA NAVA. Aderisce a quanto ha detto il senatore Di Camporeale, anche a nome della provincia di Siracusa.

Invoca dal ministro Bianchi, che conosce a fondo la Sicilia, ove ha lasciato di sè grato ricordo, una maggiore facilità di trasporti, così per i vini come per gli agrumi.

Riconosce le difficoltà eccezionali del momento, ma deve osservare che anche in tempi ordinari la Sicilia ha risentito i danni della scarsità dei mezzi ferroviari per la esportazione delle sue derrate agricole.

Ha fiducia che il ministro Bianchi prenderà opportuni provvedimenti perchè alla Sicilia sia permessa l'esportazione dei suoi prodotti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti e i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

CIUFFELLI, ministro dell'industria, commercio e lavoro. La questione del commercio vinicolo e degli agrumi siciliani è specialmente una questione di trasporti: quindi cederà la parola al ministro dei trasporti.

Come tutore degli interessi commerciali, egli si è però occupato dei trasporti dei vini per la Sicilia in seguito ai reclami dei produttori e commercianti, ed ha interessato i competenti Ministeri perchè fosse messa la maggiore quantità di materiale possibile a disposizione del commercio siciliano.

Le difficoltà si sono aggravate pel trasporto degli agrumi. Il Governo ha fatto il massimo sforzo perchè gli agrumi fossero trasportati nella maggiore misura possibile. Si tratta però di difficoltà temporanee, e spera che largo profitto possa trarre il commercio degli agrumi da speciali convenzioni che il Governo ha avuto cura di concludere con la Francia e con l'Inghilterra e da nuovi eventuali sbocchi che per questa produzione il Governo cerca di aprire.

Gli duole di non poter dare sufficienti spiegazioni per ciò che si riferisce alla lana, perchè le requisizioni sono fatte per conto del Ministero della guerra.

Le Commissioni di requisizione militari han nel loro seno dei rappresentanti tecnici. E nel caso della classificazione, di cui ha parlato il senatore Di Camporeale, vi è modo di ricorrere alla Commissione centrale.

Assicura che la questione è stata presa in attento esame dal ministro della guerra, che certamente terrà conto delle osservazioni fatte dal senatore Di Camporeale.

BIANCHI, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. L'esportazione dei vini siciliani ha subito un arresto non completo, ma più sentito negli ultimi mesi.

L'esportazione per l'esercito non ha avuto alcun arresto, salvo una diminuzione dovuta ai minori bisogni delle truppe.

I trasporti militari hanno la prelazione su tutti gli altri; quelli destinati al commercio libero dei vini debbono cedere il passo non solo ai trasporti militari, ma anche ad altre derrate di assoluta necessità.

Osserva che la proporzione dei carri, messi a disposizioni dei bisogni del commercio siciliano, si è mantenuta nella stessa misura del periodo anteriore alla guerra. Ad un aumento di carico per i vini hanno concorso negli ultimi mesi condizioni sfavorevoli, dovute ai bisogni militari, alla inclemenza della stagione ed alla scarsezza del carbone.

Se le condizioni dell'importazione del carbone lo permetteranno, spera di poter ripristinare alcuni treni soppressi e destinare un maggior numero di carri al trasporto delle derrate.

I trasporti per le vie di mare hanno avuto una sensibile diminuzione per la soppressione di alcune linee sovvenzionate. Recentemente si è potuto dare disposizioni perchè i piroscafi che trasportano carboni in Sicilia dalla Francia possano al loro ritorno trasportare i vini. Per i trasporti di terra cercherà di assegnare un maggiore quantitativo di carri per l'esportazione dei vini siciliani.

Quanto agli agrumi si è procurato di farli trasportare dai piroscafi che tornano in America od in Inghilterra.

Crede che la situazione migliorerà e quindi la Sicilia potrà avere la quota proporzionale di carri pel trasporto dei vini e degli agrumi che le è dovuta.

ALFIERI, ministro della guerra. Assicura il senatore Di Camporeale che terrà conto delle sue raccomandazioni, pur facendo delle riserve su quello che il senatore Di Camporeale ha detto riguardo al passato. In questo momento è in esame il prezzo della lana, tenendosi conto dei bisogni dell'esercito e delle condizioni di fatto a cui bisogna adattarsi.

DI CAMPOREALE. Ringrazia i ministri delle date risposte, e spera che possano essere riattivati i trasporti per via di mare che ora sono stati completamente sospesi. È persuaso che il Governo farà tutto quanto potrà, ricordando che per la Sicilia la questione è della massima importanza economica.

È lieto di aver sentito che è in corso una revisione dei prezzi di requisizione della lana; ed assicura il ministro della guerra che i dati da lui esposti riguardo al passato sono esattissimi. Raccomanda infine vivamente che il pagamento della lana requisita sia fatto con la maggiore sollecitudine.

FRANCICA NAVA. Ringrazia delle assicurazioni avute augurando che le speranze possano presto tradursi in fatti.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interpellanza.

Presentazione di una relazione.

MELE. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione

in legge del R. decreto 13 maggio 1915, n. 717, concernente la proroga del termine per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. La votazione essendo stata favorevole alla proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, dichiara convalidata la nomina a senatore del tenente generale Armando Diaz, e lo ammette alla prestazione del giuramento.

Proclama poi il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti 124

Ebbero voti:

Il senatore Cencelli 57

» » De Cesare 56

Schede bianche 11

Eletto il senatore Cencelli.

La seduta termina alle ore 18,15.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *1° marzo 1918* (Bollettino di guerra n. 1011).

A cavallo del Brenta l'artiglieria nemica, mostratasi nella mattinata di ieri più attiva, venne energicamente controbattuta dalle nostre batterie, che effettuarono anche ben riusciti concentramenti di fuoco su truppe avversarie in Val San Lorenzo (Monte Grappa) e a nord del Col della Berretta.

Sull'altopiano di Asiago pattuglie spintesi nella linea nemica fecero buon bottino di armi e munizioni.

A nord di Ponte di Piave un'autocolonna in movimento venne colpita in pieno da un nostro tiro.

Il giorno 27 batterie britanniche abbatterono un velivolo nemico, che precipitò in fiamme presso Nervesa.

Diaz.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali odierni da Parigi e da Londra segnalato una vivace attività dei tedeschi su quasi tutti i punti del settore occidentale.

Sinora però questi combattimenti non pare che abbiano altro scopo che quello di tastare l'avversario per conoscerne l'efficienza, in vista di prossime più grandi azioni.

In Macedonia la situazione permane invariata, nonostante i colpi di mano e i duelli di artiglieria sul Vardar, sullo Struma e fra i laghi.

Il 26 febbraio decorso un equipaggio di aviazione francese effettuò una ricognizione fotografica fino a Marienbourg, e cioè più di 80 chilometri oltre le linee tedesche.

Velivoli inglesi, approfittando degli intervalli di bel tempo, hanno lanciato ieri parecchie tonnellate di bombe su due depositi di munizioni nemici a sud di Lilla, sui binari morti di Courtrai e di Deynze, sopra un grande aerodromo a metà strada fra Tournay e Mons e su campi di riposo in vicinanza di Douai.

Nel mese di febbraio gl'inglesi s'impadronirono di 312 prigionieri, compresi 16 ufficiali, nonchè di 20 mitragliatrici e lanciafiamme.

Telegrafano da Amsterdam che il *Telegraaf* dice che durante l'attacco aereo, effettuato dagli alleati il 19 febbraio, la stazione di Gand-Saint-Pierre subì gravissimi danni.

Numerosi soldati tedeschi rimasero uccisi e feriti.

Una Nota ufficiale francese informa che dal 1° dicembre 1917 al 15 febbraio 1918 i velivoli francesi hanno effettuato 22,518 voli. In una lotta particolarmente accanita, l'aviazione distrusse 197 apparecchi nemici. Nel medesimo tempo soltanto 38 apparecchi francesi furono abbattuti nelle linee francesi o nemiche. L'aviazione tattica diede prova di una particolare attività. Vi furono 1399 ricognizioni fotografiche dalle quali riportarono 21,328 *clichés*.

Gli apparecchi da bombardamento lanciarono giorno e notte 192.000 chilogrammi di esplosivi sui centri nemici, di fronte ai 39.000 chilogrammi lanciati nel periodo corrispondente dell'anno scorso. Il nemico perdette nelle linee francesi numerosi apparecchi di tipo recente, che dettero complete indicazioni circa i progressi dell'industria tedesca.

Sul siluramento della nave ospedale *Glenart Castle*, si hanno i seguenti particolari:

Essa era arrivata recentemente nel Canale di Bristol, proveniente dall'est, e dopo di avere sbarcato i feriti, aveva raggiunto Newport per le riparazioni. Giovedì sera aveva lasciato Newport diretta in Francia col personale al completo, tanto di ospedale, come di *nurses*, e di essi la sorte è ancora sconosciuta.

Necessariamente tutto il pubblico inglese è eccitatissimo e reclama al più presto energiche azioni.

Il vescovo di Londra ha tenuto in proposito un sermone, nel quale fra l'altro ha detto che l'avvenire del mondo dipende dai sei prossimi mesi. Poi ha soggiunto: Riconosciamo la nostra situazione e dopo gli avvenimenti di Russia sappiamo che è impossibile disarmare la tigre sorridendole. Apprendiamo da ciò che è avvenuto che i tedeschi non si pentono neanche dei più terribili delitti di violenza, che rinnovano sempre, ed hanno ora affondato la settima nave-ospedale.

Le grida delle infermiere sul punto di annegare - egli ha concluso - avranno sempre un'eco nei nostri orecchi e noi dovremmo essere disprezzati come una nazione vile se non continuassimo i nostri sforzi per rendere tali atti criminosi impossibili per sempre.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione ad est di Chavignon i tedeschi ieri verso le 20 lanciarono, dopo un vivo bombardamento, due colonne d'attacco contro le linee francesi. S'impegnò un violento corpo a corpo che terminò con vantaggio dei francesi. I tedeschi furono respinti dopo aver subito forti perdite. Prigionieri tedeschi rimasero nelle mani dei francesi.

Un altro tentativo contro piccoli posti francesi a sud-est di Corbeny non ebbe maggior successo.

Durante la notte l'attività delle opposte artiglierie si è mantenuta vivissima in tutta la regione di Craonne fra Miette e l'Aisne. Nel settore di Reims l'ospizio civile di Reims è stato incendiato e bombardato sistematicamente durante l'incendio.

In Champagne la notte è stata pure contrassegnata da una serie di bombardamenti sulle prime linee francesi e specialmente nella regione dei monti, da una parte e dall'altra di Suippe e verso la collinetta di Le Mesnil.

Stamane un vivissimo attacco nemico è stato sferrato contro le nuove posizioni francesi a sud-ovest della collinetta di Mesnil Esso è stato preso sotto il fuoco dei francesi e ricacciato, eccetto che in un punto, ove i tedeschi hanno preso piede in elementi avanzati francesi.

Verso la stessa ora, ad est di Suippe, un forte colpo di mano tedesco ha subito un completo insuccesso.

In Argonne, in uno scontro, le pattuglie francesi hanno fatto prigionieri.

In Woevre attività abbastanza grande dell'artiglieria, verso la fine della notte, nei settori di Régneville e di Remenauville.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata la lotta dell'artiglieria ha assunto un carattere di intensità abbastanza grande nella regione a nord e a nord-ovest di Reims, nonchè in Champagne, specialmente nella regione dei monti, verso Tahure e da una parte e dall'altra di Suippe.

A sud-ovest della collinetta di Lemesh i tedeschi, dopo essere

stati cacciati da nostri contrattacchi dai punti ove erano penetrati stamane, sono tornati all'assalto, con nuove forze. Dopo parecchi tentativi infruttuosi nei quali hanno subito gravi perdite, essi sono riusciti a riprender piede in una parte delle posizioni che avevamo conquistato il 13 febbraio.

Sulla riva destra della Mosa e in Woëvre il nemico ha bombardato violentemente le nostre prime linee sul fronte Beaumont-Bois Le Chaume nonchè la regione di Seicheprey ove un forte colpo di mano nemico è stato respinto e ci ha valso alcuni prigionieri fatti su due punti attaccati dal nemico.

Durante la scorsa notte ed oggi truppe tedesche specializzate nei raids si sono urtate in elementi di fanteria americana. I nostri alleati hanno dovunque mantenuto la loro linea intatta, infliggendo agli assalitori sensibili perdite e prendendo loro in ciascun punto prigionieri.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Questa notte le truppe dello Staffordshire e del Chesire hanno eseguito un riuscito colpo di mano a nord della ferrovia Ypres-Staden ed hanno preso alcuni prigionieri.

Durante la notte le due artiglierie hanno manifestato una certa attività in vicinanza di La Vacquerie e ad est di Ypres.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Pattuglie portoghesi hanno riportato alcuni prigionieri fatti durante scontri.

Eccetto la considerevole attività dell'artiglieria nemica in vari punti tra Ribecourt, a sud-ovest di Cambrai, e la Scarpe, oggi non è avvenuto nulla di particolarmente interessante.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 28 febbraio dice:

Azioni reciproche di artiglieria ad ovest del Vardar. In un colpo di mano effettuato nella valle dello Struma, un distaccamento britannico ha fatto alcuni prigionieri bulgari. Ricognizioni bulgare sono state respinte sul fronte serbo. Gli aviatori alleati hanno bombardato accampamenti nemici nella Valle del Vardar e in quella dello Struma e nei dintorni del porto di Rupel.

Follia sanguinaria nemica

ROMA, 1. — L'incursione nemica su Venezia nella notte tra il 26 e il 27 febbraio è cominciata poco dopo le ore 22 ed è finita la mattina alle ore 6. In queste otto ore sono state gettate sulla città circa 300 bombe da una cinquantina di velivoli.

Per ben misurare la gravità dell'assalto, si deve ricordare che in quasi tre anni di guerra erano cadute su Venezia poco più di 800 bombe. Degli apparecchi una gran parte proveniva da terra e solo una quindicina erano idrovolanti alzatisi da Pola. Filavano sulla città quattro o cinque per volta investendola da ogni lato diretti su mète precise nettamente visibili nella piena luce lunare: Palazzo Ducale, la Chiesa della Salute, San Giorgio, il Ponte di Rialto, il grande edificio bianco del Museo civico. Tutto intorno a ciascuno di questi obbiettivi, case, casupole, fondamenta, alberi è stato percosso, sfondato, schiantato: ma quegli edifici gloriosi nella storia di Venezia e dell'umanità sono rimasti immuni per un caso che nel cuore del popolo già tiene del miracolo.

Solo contro il Palazzo ducale due apparecchi hanno sgranato quindici bombe; sono cadute tutte nel bacino davanti al palazzo e in rio Canonica. Contro il ponte di Rialto sono state scagliate dieci bombe, una ha sfondato una casupola poco oltre sulle fondamenta del Ferro, un'altra è caduta nel cortile del Palazzo della posta recandogli pochi danni. Cinque bombe sono state dirette su S. Giovanni e Paolo, che è il Pantheon di Venezia, ma due solo lo hanno raggiunto, forando una delle piccole cupole e il tetto d'una cappella. Nel cortile del palazzo Foscari un'altra bomba ha scavato un profondo imbuto senza fare altri danni. La porta laterale quattrocentesca di San Giovanni Crisostomo è stata scheggiata, ma il restauro sarà facile e breve.

La maggior rovina, per quanto riguarda edifici monumentali, è quella della chiesa di San Simeone sul Canal Grande davanti alla stazione: una delle quattro grandi colonne del suo pronao è stata colpita in pieno e divelta.

Infine, trecento bombe, alcune delle quali raggiunsero anche due ospedali, hanno, per fortuna, ucciso un uomo soltanto e hanno ferito due donne.

Questa inutilità delle sue incursioni è ormai nota al nemico. Forse esso è ridotto a sperare di trarne qualche rinomanza dalla inerme bellezza di quello che percuote con tanta metodica ferocia. Infatti per la più intensa e violenta incursione di tutta la guerra i nostri nemici hanno orgogliosamente scelto Venezia. E il disonore loro durerà, per questo, quanto durerà la gloria di Venezia.

L'azione del Giappone

L'*Agenzia Stefani* comunica:

TOKIO, 26. — È stata pubblicata oggi la seguente dichiarazione:

L'attenzione pubblica è ora concentrata sulla necessità di garantire la pace nell'estremo Oriente contro il delinearsi di un'influenza tedesca attraverso la Siberia. In alcuni circoli si teme possibile entro breve termine un'azione di sottomarini e di aeroplani tedeschi che operino da Vladivostock.

L'opinione pubblica è unanime nel riconoscere la necessità per il Giappone di prendere immediate misure allo scopo di eliminare la minaccia tedesca contro la pace in questa regione del globo. Si è generalmente di opinione che, come primi passi in questo senso, occorre che siano prese rapidamente tutte le misure necessarie per impedire che le ferrovie russe verso l'estremo Oriente cadano in mani tedesche.

Si segnala che 200,000 prigionieri austriaci e tedeschi in Siberia sono stati liberati e che sono state loro fornite armi, e si ritiene che ciò sia sufficiente per costituire una grave minaccia.

Il Governo conserva il silenzio; ma vi è motivo di credere che siano stati fatti preparativi per permettere alla nazione di essere all'altezza delle circostanze se un'azione divenisse necessaria.

Si crede nondimeno che il Governo abbia desiderio di evitare accuratamente tutto ciò che sia di natura da provocare sospetti nelle potenze sulle reali intenzioni e sui moventi del Giappone nel prendere le misure rese necessarie dalla nuova situazione creata dal crollo della Russia.

Vi è motivo di credere che per quanto rapidamente il Giappone possa agire, esso non lo farà che dopo avere realizzato la più stretta intesa con la Gran Bretagna, con gli Stati Uniti e con gli altri alleati e dopo aver ricevuto da questi assicurazioni che avrà intera libertà di tutelare gli interessi degli alleati e la pace nell'estremo Oriente senza che le sue intenzioni siano sospettate menomamente dagli alleati stessi.

NEW YORK, 1. — L'*Associated Presse* ha da Washington: Il Giappone ha ordinato di sondare gli Stati Uniti e l'Intesa circa la proposta di organizzare operazioni militari combinate in Siberia per tutelare le grandi quantità di approvvigionamenti esistenti a Wladivostock e lungo la ferrovia transiberiana.

Tutti i funzionari di Washington rifiutano di commentare tale informazione, ma si assicura che, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la proposta non sembra a prima vista completamente accettabile, quantunque gli scambi di vedute che si stanno svolgendo possano modificare l'attitudine del Governo nord-americano. I giapponesi ritengono che la situazione in Siberia giustifichi l'adozione di alcune misure per tutelare gli approvvigionamenti e il materiale, anche se ciò rendesse necessaria un'azione militare del Giappone.

I giapponesi sono perfettamente disposti ad accettare la coope-

razione di truppe americane e dell'Intesa e il problema che si pone attualmente alle Cancellerie cobelligeranti è quello di sapere se si lascerà agire il Giappone da solo nel caso in cui la campagna cominciasse o se si avrà un'operazione combinata.

WASHINGTON, 1. — L'offerta fatta dal Giappone di agire in Siberia è stata esaminata dal Consiglio dei ministri, dopo essere stata discussa fra il segretario di Stato Lansing e l'ambasciatore inglese Lord Reading.

Vi è motivo di credere che non si sia ancora giunti ad una decisione, ma gli scambi di vista progrediscono favorevolmente.

CRONACA ITALIANA

Il Ministero delle pensioni. — Ieri ebbe luogo la seduta inaugurale del Ministero delle pensioni, alla costituzione del quale l'on. ministro Bissolati ha dato opera costante, fervida, assidua.

Aprendo i lavori del Comitato di liquidazione l'on. ministro pronunziò un elevato discorso, coronato da vivi applausi, al quale risposero con commosse parole il presidente del Comitato comm. Pistoni e l'avv. Schiavi. Ritiratosi il ministro il Comitato iniziò i suoi lavori.

Per gli invalidi della guerra. — L'Opera nazionale per gli invalidi della guerra sta costituendo, in tutti i capoluoghi di provincia del Regno, sue rappresentanze, incaricate di coadiuvarla nel nobile compito dell'assistenza degli invalidi di guerra

Tali rappresentanze saranno affidate ai Comitati pro-invalidi nelle Provincie in cui questi esistono, o sono giuridicamente riconosciuti.

Per le Provincie ove non sono sorti Comitati pro invalidi si sta costituendo, a cura dei prefetti, un Consiglio composto di 7 membri, e cioè di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di due invalidi della guerra, del medico provinciale, di un Ispettorato del lavoro, di un rappresentante delle istituzioni ospitaliere della Provincia, o, in difetto, dei ricoveri per invalidi comuni e di un avvocato da designarsi dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Tali rappresentanze dovranno coadiuvare l'Opera nazionale nell'esercizio dell'assistenza e dovranno, alla loro volta, costituire sottocomitati e delegati locali almeno in tutti i mandamenti, scegliendo di preferenza i suoi rappresentanti fra gli invalidi della guerra.

Per tal modo, l'azione dell'Opera nazionale potrà estendersi utilmente in ogni più lontano centro d'Italia e mantenere i necessari contatti con gli invalidi della guerra, i quali si volgono con fiducia all'ente costituito dallo Stato per proteggerli ed assisterli in ogni loro bisogno.

Croce Rossa italiana. — L'elenco, testè pubblicato, delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna la somma di lire 19.511.257,93.

Le musiche delle nazioni alleate. — Alle ore 9 il treno speciale partito da Roma e portante le musiche alleate e quella degli allievi carabinieri, giunse ieri a Firenze, accoltovi entusiasticamente. Trovavansi alla stazione tutte le autorità locali, civili e militari e la musica presidiaria. Formatosi un imponente corteo gli ospiti, tra applausi, pioggia di fiori e sventolio di bandiere furono accompagnati all'Hôtel de la Ville, dove presero alloggio.

Dopo la colazione al Gambrinus le musiche si recarono al Giardino di Boboli dove eseguirono un grandioso concerto.

Poscia, fra acclamazioni, si recarono al monumento a Garibaldi, dove ebbero luogo altre manifestazioni di fratellanza.

Alle ore 20 il Municipio offerse agli ospiti e alle autorità un banchetto al « Gambrinus », riuscito cordialissimo.

Stamane alle 6, gli ospiti alleati e la musica allievi carabinieri partirono per Milano.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica, telegrafatogli dal suo corrispondente serico a New York, il 26 u. s.:

« Mercato seta calmo. Quotasi Giapponese dollari 5,20. Kansai 5,55. Double 5,80. Canton e Cinesi irregolari. Fabbrica americana attiva. Cambio a vista del dollaro L. 8,71 »

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

JASSY, 26. — Un comunicato ufficiale dice:

In seguito a due circostanze rappresentate dalla realtà dei fatti e dalla situazione creata sul fronte orientale, il Governo romeno ha deciso di intraprendere negoziati di pace. Il Governo stesso non si impegnerà su questa via, altro che se avrà la sicurezza che i negoziati potranno svolgersi sopra basi accettabili sotto tutti i rapporti. Le voci relative all'accettazione di una pace ad ogni costo sono prive di fondamento.

WASHINGTON, 27. — Lansing, segretario di Stato per gli affari esteri, ha informato la Commissione degli affari esteri della Camera dei rappresentanti che la Francia e l'Italia hanno sostanzialmente accettato il progetto di trattato con gli Stati Uniti relativo al servizio militare dei loro rispettivi cittadini che soggiornano negli Stati Uniti e degli americani soggiornanti in Francia ed in Italia.

Tali progetti di trattato sono analoghi al trattato già in vigore tra gli Stati Uniti, l'Inghilterra e il Canadà.

MADRID, 28. — Il presidente del Consiglio, Garcia Prieto, uscendo alle 7 di sera dal Palazzo ha detto che il Sovrano gli ha rinnovato la fiducia pregandolo di conservare il potere.

Pertanto il Ministero rimane al completo, salvo che il conte Carlt, regionalista, sostituirà il ministro delle finanze, Ventosa, e Luis Silvela, commissario degli approvvigionamenti, sostituirà il ministro dei lavori pubblici, Rodes.

WASHINGTON, 1. — La Camera di Commercio degli Stati Uniti annunzia che un *referendum* tra gli inscritti alla Camera stessa ha approvato con schiacciante maggioranza la mozione con la quale si avvertono i commercianti tedeschi che dopo la guerra sarà formata contro di essi una lega economica, a meno che non sia eliminato il pericolo negli armamenti eccessivi mediante la conversione del Governo tedesco in un istituto responsabile e controllato dal popolo.

LONDRA, 1. — Il Governo massimalista di Pietrogrado ha lanciato per radiotelegramma un proclama in cui dice:

Al proletariato organizzato per la difesa di Pietrogrado ed a tutte le forze mobilitate.

La capitale dovrà subire un lungo assedio, ma non capitolerà che all'estremo. Per resistere Pietrogrado ha bisogno di ogni aiuto possibile in materia di approvvigionamenti. Tutte le Provincie produttrici debbono immediatamente, senza ritardo, inviare pane ed altre provviste a Pietrogrado ed a Mosca.

Agite energicamente. Prendete le misure più decisive. Nessun istante deve essere perduto, per organizzare le truppe e per inviarle al fronte.

ZURIGO, 1. — Si ha da Vienna: Le truppe austro-ungariche stanno per iniziare una marcia in Podolia. La *Neue Freie Presse* la dice necessaria, anche per reprimere le aspirazioni rumene in Bessarabia, ove l'avanzata delle truppe rumene procede rapidamente, e per costringere il Re Ferdinando alla pace.

Si ha da Berlino: La Commissione degli affari esteri del Consiglio federale tiene oggi una seduta per discutere tutta la situazione.

I plenipotenziari del Governo finlandese hanno inviato al Governo tedesco una domanda ufficiale di soccorso.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.